

© 3M Italia S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i.)

3M ITALIA S.r.l.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2025

Indice

DEFINIZIONI	5
PREMESSA.....	5
1. SCOPO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUA APPLICAZIONE	6
2. ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	17
3. FUNZIONE DEL MODELLO.....	18
4. DESTINATARI DEL MODELLO	19
5. ETICA E RISPETTO DELLE NORMATIVE.....	19
6. LE POLICIES, GLI STANDARD, LE PROCEDURE ED I RIFERIMENTI DI DERIVAZIONE AMERICANA	20
7. LE AREE DI RISCHIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 3M ITALIA S.r.l.	21
8. GLOBAL CODE OF CONDUCT	23
9. ANTI-BRIBERY POLICY	24
10. LE PROCEDURE	25
11. IL RUOLO DEI COMITATI AZIENDALI	25
12. LA FORMAZIONE	25
13. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	26
14. L'ATTRIBUZIONE DI POTERI E LE DELEGHE DI FUNZIONE	27
15. LE ATTIVITA' DI AUDITING INTERNO	27
16. LA REVISIONE ESTERNA.....	28
17. I RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....	29
18. RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI.....	30
19. FORMAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	30
20. IL RUOLO SVOLTO DALL'ORGANISMO INDICATO DALL'ART. 6 DEL DECRETO:	31
21. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI	34
22. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	35
23. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI	37
24. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	38
25. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	38
II. PARTE SPECIALE	40
A. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	44
A.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato.....	44
A.2 Le fattispecie di reato rilevanti	44
A.3 I protocolli generali di prevenzione	45
A.4 I protocolli specifici di prevenzione	47
B. GESTIONE AMBIENTALE	49
B.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato.....	49

B.2	Le fattispecie di reato rilevanti	49
B.3	I protocolli generali di prevenzione	50
B.4	I protocolli specifici di prevenzione	52
C.	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	56
C.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	56
C.2	Le fattispecie di reato rilevanti	57
C.3	I protocolli generali di prevenzione	58
C.4	I protocolli specifici di prevenzione	59
D.	COMMERCIALE.....	63
D.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	63
D.2	Le fattispecie di reato rilevanti	64
D.3	I protocolli generali di prevenzione	65
D.4	I protocolli specifici di prevenzione	66
E.	INFORMATION TECHNOLOGY	70
E.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	70
E.2	Le fattispecie di reato rilevanti	70
E.3	I protocolli generali di prevenzione	71
E.4	I protocolli specifici di prevenzione	71
F.	GESTIONE LEGALE	73
F.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	73
F.2	Le fattispecie di reato rilevanti	73
F.3	I protocolli generali di prevenzione	74
F.4	I protocolli specifici di prevenzione	74
G.	COMUNICAZIONE E MARKETING	76
G.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	76
G.2	Le fattispecie di reato rilevanti	76
G.3	I protocolli generali di prevenzione	77
G.4	I protocolli specifici di prevenzione	78
H.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	80
H.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	80
H.2	Le fattispecie di reato rilevanti	81
H.3	I protocolli generali di prevenzione	81
H.4	I protocolli specifici di prevenzione	82
I.	PRODUZIONE	84

I.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	84
I.2	Le fattispecie di reato rilevanti	84
I.3	I protocolli generali di prevenzione	84
I.4	I protocolli specifici di prevenzione	85
J.	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	86
J.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	86
J.2	Le fattispecie di reato rilevanti	86
J.3	I protocolli generali di prevenzione	87
J.4	I protocolli specifici di prevenzione	87
K.	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	90
K.1	Le Attività Sensibili.....	90
K.2	Le fattispecie di reato rilevanti	90
K.3	I protocolli generali di prevenzione	90
K.4	I protocolli specifici di prevenzione	92
L.	ADEMPIMENTI DOGANALI	101
L.1	Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato	101
L.3	I protocolli generali di prevenzione	102
L.4	I protocolli specifici di prevenzione	102

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nella Parte Speciale.

3M: collettivamente 3M Company e le sue consociate nel Mondo.

Società o 3M Italia: 3M Italia S.r.l.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta esservi il rischio di commissione dei Reati ex D.lgs 231/2001 che possono comportare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, così come individuate nelle singole sezioni della Parte Speciale del presente Modello e meglio dettagliate nella Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali, allegata al documento.

Casa Madre: 3M Company di St. Paul

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Global Code of Conduct: il codice di condotta adottato dalla Società.

Collaboratori Esterni: i Consulenti, i Partner commerciali ed i Fornitori.

Organismo di Vigilanza (OdV): l'organismo interno di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti della Società e Collaboratori Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti. D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della Società.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

PREMESSA

Il presente documento contiene la descrizione dei contenuti del Modello adottato da 3M Italia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

3M Italia ha adottato il Modello e lo ha successivamente aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025 nell'ambito delle proprie politiche di costante revisione, miglioramento e aggiornamento del proprio sistema di controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del Decreto.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali di adozione descrittivi del Modello e si compone di una "Parte Generale", nonché della "Parte Speciale".

La Parte Generale contiene una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole ed i principi generali del Modello, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo, la descrizione del sistema sanzionatorio e disciplinare; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello, nonché la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale contiene l'individuazione delle aree ed attività ritenute rilevanti per la Società, nonché la descrizione dei protocolli di controllo preventivi adottati in merito a ciascuna categoria di reato ritenuta rilevante per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I. PARTE GENERALE

1. SCOPO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E SUA APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001, rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede "penale" degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il Decreto si applica ad enti forniti di personalità giuridica ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I Reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni. Quanto ai Reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (f) reati contro la personalità individuale, (g) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, (j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, (k) reati transnazionali, (l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (n) delitti contro l'industria e commercio, (o) delitti di criminalità organizzata, (p) delitti contro l'amministrazione della giustizia, (q) reati ambientali, (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, (s) delitti in tema di razzismo e xenofobia, (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, (u) reati tributari, (v) delitti di contrabbando, (w) delitti contro il patrimonio culturale, (x) riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nello specifico i reati, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):

- 1) malversazione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea);
- 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche (dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea);
- 3) turbata libertà degli incanti;
- 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 6) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 7) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 8) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- 10) peculato in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 11) indebita destinazione di denaro o cose mobili in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 13) concussione;
- 14) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 15) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 16) corruzione in atti giudiziari;
- 17) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 18) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 19) istigazione alla corruzione;
- 20) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- 21) traffico di influenze illecite.

b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto¹;
- 5) impedito controllo²;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati;
- 18) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

¹ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

² L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

- e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)
- f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES):
- 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - 2) prostituzione minorile;
 - 3) pornografia minorile;
 - 4) detenzione o accesso di materiale pornografico;
 - 5) pornografia virtuale;
 - 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - 7) tratta di persone;
 - 8) acquisto e alienazione di schiavi;
 - 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - 10) adescamento di minorenni.
- g) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-SEXIES):
- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.
 - 2) manipolazione del mercato.
- h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)
- i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)³
- j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES1):
- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
 - 4) trasferimento fraudolento di valori;

³ Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

l) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 5) estorsione;
- 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse;
- 8) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- 11) falsità relativamente a documenti informatici;
- 12) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 13) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 – NOVIES):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

n) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 - BIS.1):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

o) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 - TER):

- 1) associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

p) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 - DECIES):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

q) REATI AMBIENTALI (ART. 25 - UNDECIES):

- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 2) danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 3) inquinamento ambientale;
- 4) disastro ambientale;
- 5) delitti colposi contro l'ambiente;
- 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
- 8) illeciti scarichi di acque reflue;
- 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 10) violazioni in materia di bonifica dei siti;
- 11) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
- 12) traffico illecito di rifiuti;
- 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 14) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- 15) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
- 16) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- 17) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - DUODECIES):

- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 - TERDECIES):

- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES):

- 1) frode in competizioni sportive;
- 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

u) REATI TRIBUTARI (ART. 25 - QUINQUESDECIES):

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- 3) dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- 4) omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- 5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 7) indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;
- 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

v) CONTRABBANDO (ART. 25 - SEXIESDECIES)⁴:

- 1) contrabbando per omessa dichiarazione;
- 2) contrabbando per dichiarazione infedele;
- 3) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- 4) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- 5) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- 6) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- 7) contrabbando di tabacchi lavorati;
- 8) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- 9) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;

⁴ Per le condotte indicate dai nn. 1) a 12), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000 ovvero qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, lett. da a) a d) All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

- 10) equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
- 11) circostanze aggravanti del contrabbando;
- 12) recidiva nel contrabbando;
- 13) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- 14) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
- 15) circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
- 16) circostanze attenuanti;
- 17) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- 18) fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- 19) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- 20) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- 21) circostanze aggravanti;
- 22) alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
- 23) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- 24) irregolarità nella circolazione.

w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 - SEPTIESDECIES):

- 1) Furto di beni culturali;
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali;
- 3) Ricettazione di beni culturali;
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) Importazione illecita di beni culturali;
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) Contraffazione di opere d'arte.

x) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25 - DUODEVICIES):

- 1) Riciclaggio di beni culturali;
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

y) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).

Presupposto essenziale per l'applicazione del Decreto è che gli illeciti siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società o degli enti destinatari della normativa:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti o da una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, nonché
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

È importante notare che, ai fini della configurazione dei reati previsti dal presente Decreto, non è necessario che la società sia a conoscenza dei fatti compiuti dai soggetti summenzionati né che la società abbia conseguito un vantaggio patrimoniale.

È sufficiente che il reato sia commesso semplicemente a vantaggio o nell'interesse dell'ente; ovviamente l'interesse o il vantaggio dell'ente deve essere valutato ex ante.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

1) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono costituite dalle pene interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, la Società non è responsabile se prova:

- di aver adottato ed implementato idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo prima della commissione del reato;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente,

prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Tuttavia, vige il generale e assoluto divieto di rappresentanza in un procedimento qualora il legale rappresentante sia ivi indagato o imputato del reato presupposto. A causa di tale condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi sia processuale che sostanziale, al fine di tutelare la piena garanzia del diritto di difesa, l'ente provvede alla nomina di un difensore e/o ad una nuova nomina (laddove già individuato) da parte di un soggetto specificamente delegato.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D. Lgs.231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

2. ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Con l'adozione del presente documento, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31/03/20205, si intende adempiere, anche sul piano formale, a quanto espressamente richiesto dall'art. 6 del Decreto in relazione alla prevista "adozione" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Nella stesura del documento si è tratto in parte spunto e indicazione dalle Linee Guida di Confindustria.

È necessario in ogni caso precisare che il Modello adottato dalla Società rinvia o si riferisce, in molti casi, ad una molteplicità di fonti e di riferimenti interni aziendali (es. procedure, Global Code of Conduct, manuali, modulistica, schemi e flussi di lavoro, ecc.) il cui testo non verrà riprodotto in questa sede per evidenti ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Tali fonti e riferimenti sono peraltro rese disponibili ai destinatari e reperibili ove necessario.

Il compito di curare, ove necessario, l'aggiornamento del Modello nonché di vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli stessi spetta allo specifico Organismo di Vigilanza, che sostituisce il precedente organismo di vigilanza (denominato Company Governance Committee).

Con particolare riguardo all'attività di aggiornamento del Modello, al fine di assicurare la perfetta aderenza dello stesso rispetto a eventuali mutamenti aziendali che possano comportare un'estensione delle Aree a Rischio, l'OdV, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni, dovrà garantire la massima tempestività nell'attività di integrazione e di revisione dello stesso.

3. FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello da parte delle imprese non è obbligatoria, ma facoltativa.

Scopo del Modello è quello di:

- individuare le aree di attività a rischio reato;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- individuare un organo che svolga le funzioni di controllo e vigilanza previste dal Decreto;
- implementare i sistemi di controllo e vigilanza già esistenti all'interno della Società ed eventualmente colmare le lacune degli stessi;
- elaborare, secondo i principi dettati dal Decreto, nuove procedure di controllo per quei rischi non coperti dai sistemi di controllo e vigilanza esistenti;
- diffondere e sensibilizzare a tutti i livelli aziendali le regole di comportamento e le procedure istituite;
- ribadire che tutti i comportamenti illeciti sono condannati dalla Società in quanto contrari alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del Global Code of Conduct adottato da 3M Italia;
- consentire alla Società e conseguentemente all'organo di controllo e vigilanza di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

La Società ha inteso adottare ed aggiornare il Modello previsto dal Decreto anche al fine di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché osservino, nello svolgimento delle proprie attività e mansioni, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal legislatore.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da calmierare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le attività sensibili a rischio commissione reati, e segnalare eventuali condotte illecite. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare e prevenire la commissione/realizzazione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

La specificità

La specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

- È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati.
- È altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001

Il Modello deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della società/ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

L'attualità

Si sottolinea che per garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società, è necessaria una verifica nel continuo del funzionamento dello stesso ed un'attività di costante

aggiornamento (in relazione ai mutamenti della struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001).

In tal senso l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'organismo di vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il Modello.

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, membro del collegio sindacale;
- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- ai Dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, etc.;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società, in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business;
- a tutti i soggetti del Gruppo le cui attività/decisioni abbiano un impatto sulla Società.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners con cui 3M Italia opera.

5. ETICA E RISPETTO DELLE NORMATIVE

3M ha da sempre posto a fondamento della propria attività in Italia e nel mondo il più rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico-comportamentali correnti. Tale valore è chiaramente ripreso e confermato in tutte le policies, standard e procedure emesse dalla Casa Madre nel corso del tempo, a cui tutte le consociate internazionali operanti nei diversi territori, inclusa quindi anche 3M Italia (e le società da quest'ultima eventualmente controllate o ad essa collegate), sono tenute ad attenersi.

Operando in ambito internazionale 3M, d'altra parte, sin dall'inizio della sua storia, ha riconosciuto l'importanza fondamentale di operare in assoluta conformità con il contesto normativo locale o nazionale di riferimento, imponendo standard e modelli di comportamento molto spesso più restrittivi di quelli imposti dalle varie legislazioni ed adottando uniformemente a livello internazionale procedure, criteri e metodologie di lavoro ritenuti idonei al fine di prevenire od accertare eventuali illeciti commessi dai propri dipendenti o rappresentanti.

L'esigenza di prevenzione e controllo sui temi dell'etica e del rispetto delle normative è diventata ancora più importante anche a seguito dei numerosi scandali finanziari che hanno, in vario modo, coinvolto diverse società del panorama internazionale. A tale riguardo la Casa Madre ha confermato senza riserve il proprio impegno all'assoluta correttezza, veridicità e trasparenza in particolare per ciò che concerne i dati e le informazioni di carattere finanziario.

Molteplici sono le fonti, i riferimenti, le procedure, gli organismi ed i comitati istituiti dalla Casa Madre e dalle consociate 3M a livello internazionale al fine di garantire l'attuazione dei suddetti valori e principi. Di alcuni di questi si tratterà o si farà menzione nei successivi paragrafi. È certo comunque che tutti i dipendenti 3M, a qualsiasi livello essi operino, ed anche coloro che operano in nome e per conto di 3M, sono perfettamente consapevoli che comportamenti non etici o non rispettosi delle normative non vengono tollerati dall'azienda e, ove accertati, sono sanzionati dalla Società con il massimo rigore.

6. LE POLICIES, GLI STANDARD, LE PROCEDURE ED I RIFERIMENTI DI DERIVAZIONE AMERICANA

Come si è detto, 3M opera sul territorio italiano attraverso l'organizzazione di 3M Italia, il cui pacchetto azionario è integralmente detenuto dalla Società 3M International Group B.V., con sede a Delft, Paesi Bassi.

3M Italia è diretta destinataria e responsabile dell'applicazione di tutte le policies, gli standard e le procedure (di seguito congiuntamente le "policies") emessi nel tempo dalla Casa Madre, in particolare per ciò che riguarda il rispetto dei principi di "business conduct" e delle normative vigenti a livello internazionale.

La cogenza di tali documenti e le conseguenze disciplinari legate alla loro violazione sono chiaramente esplicitate a tutti i dipendenti.

Le consociate operanti in territori diversi dagli Stati Uniti sono esonerate dall'obbligo di conformarsi alle policies emesse dalla Casa Madre solamente in quei casi (molto limitati) in cui le normative locali o nazionali si pongano in contrasto con il contenuto delle suddette policies; in tal caso prevale ovviamente l'esigenza di rispetto delle regolamentazioni locali e nazionali.

Per quanto riguarda la realtà italiana, i contenuti delle policies dettati dalla Casa Madre sono allineati e anzi quasi sempre più restrittivi di quanto specificamente richiesto dalla legislazione nazionale. Tutti i dipendenti di 3M Italia sanno di essere chiamati a conoscere ed applicare le policies emanate dalla Casa Madre. Tale principio ed esigenza viene chiaramente rappresentato a tutti i dipendenti sin dal primo giorno della loro assunzione e viene ribadito attraverso l'utilizzo di diversi strumenti di informazione e sensibilizzazione nonché programmando specifici corsi o iniziative di formazione.

Il sito intranet di 3M rappresenta ad oggi la fonte più aggiornata, completa e facilmente accessibile di tutte le policies e gli standard interni vigenti in 3M; è d'altra parte chiaramente esplicitato, tra i valori di 3M, quello del "rispetto dell'ambiente fisico e sociale" che racchiude al proprio interno il concetto di attenzione e rispetto verso il contesto normativo di riferimento.

Tra le policies più importanti emesse dalla Casa Madre vanno citate quelle relative alle transazioni internazionali, ai conflitti di interesse, ai rapporti con gli enti pubblici, gli organismi governativi e più in generale con i funzionari statali ed i dipendenti pubblici negli Stati Uniti e a livello internazionale, agli omaggi, alle liberalità, ai contributi politici ed alle attività di lobbying, alla reportistica finanziaria (dove risultano particolarmente rigorose le regole interne di classificazione e consolidamento delle informazioni generate da ogni singola consociata) ed agli standards in materia contabile e di bilancio, all'uso dei beni di proprietà 3M, a quelle in materia di information technology e di uso delle risorse elettroniche, a quelle sui controlli interni e molte altre ancora.

Numerose di queste policies adottate da 3M a livello internazionale dettano regole interne cogenti finalizzate a prevenire proprio le fattispecie di illecito indicate dalla normativa italiana di cui al Decreto, ed in particolare eventuali azioni di tipo corruttivo, frodi, truffe, occultamento o indebita percezione di fondi o beni, omissioni di notizie, dati ed informazioni sugli aspetti della gestione societaria e finanziaria aventi rilievo per i terzi e le Autorità nonché la mancata cooperazione con gli enti di vigilanza e controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione e controllo relativi in particolare a fenomeni di corruzione, va sottolineato che anche a 3M Italia si applicano le regole stringenti dettate dal Foreign Corrupt Practices Act americano e periodicamente la Casa Madre, attraverso comunicazioni scritte diffuse in tutto il mondo, ribadisce l'importanza di adottare comportamenti in linea con i dettami di questa specifica legge.

Operano inoltre presso la Casa Madre specifici Comitati (es. Business Conduct Committee) e funzioni "corporate" (in particolare Auditing, Legale, Risorse Umane) aventi il compito di promuovere la diffusione ed

il consolidamento della cultura etica in azienda, favorire ed attuare specifiche iniziative di prevenzione e controllo nonché di verificare e se del caso sanzionare, anche rispetto a segnalazioni anonime, l'accadimento di fatti o situazioni che possano concretizzare fattispecie di illecito e comunque contrarie ai principi ed ai precetti indicati nelle policies 3M.

Tutto il management aziendale, operante negli Stati Uniti ed anche a livello internazionale, è impegnato sui temi dell'etica e del rispetto delle normative al fine di difendere e proteggere la reputazione e l'immagine della Società.

7. LE AREE DI RISCHIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 3M ITALIA S.r.l.

La Società ha un oggetto sociale ed una organizzazione particolarmente strutturati. Ciò comporta la necessità di monitorare attentamente l'esposizione al potenziale pericolo di commissione di illeciti che abbiano rilievo dal punto di vista del Decreto, con riguardo a tutte le attività della Società. Vi sono, tuttavia, ambiti in cui tale controllo deve essere svolto in modo particolarmente attento.

In particolare, la Società svolge le proprie attività verso una clientela composta da soggetti operanti sia in ambito privato che in ambito pubblico. In quest'ultimo ambito, la Società interagisce con la P.A. in diverse occasioni, sia promuovendo i propri prodotti e tecnologie, sia operando come utente o fruitore dei servizi resi dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Il fatto di dover interagire con rappresentanti di Enti, Autorità o Organismi pubblici costituisce senz'altro un fattore tipico e peculiare di rischio, soprattutto per quanto concerne l'accadimento di possibili fenomeni corruttivi; la nuova disciplina legislativa ha imposto in ogni caso una rivisitazione più ampia ed analitica degli ambiti di attività e dei processi aziendali che potrebbero costituire, almeno in linea teorica, presupposto per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto.

Alla luce della struttura particolarmente articolata delle attività e dei processi della Società, è stata elaborata, attraverso un'approfondita analisi del contesto aziendale, la "Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali" nel cui ambito esiste il rischio di commissione delle diverse fattispecie di illecito previste dal decreto.

Il risultato di tale concreta elaborazione, effettuata attraverso un'attenta analisi dell'attività sociale, delle policies e procedure aziendali, della documentazione societaria rilevante, e con l'apporto di Esperti Aziendali che rivestono "funzioni chiave" all'interno della Società, si è inevitabilmente concentrato sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla specifica realtà di 3M Italia. Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nelle sezioni della Parte Speciale, alle quali si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito, nonché nella "Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali" allegata al Modello.

Nell'ambito di detta Mappatura, sono stati identificati i processi aziendali identificabili nell'organizzazione di 3M Italia con una successiva declinazione in aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, nonché delle occasioni di realizzazione del reato nel cui ambito potrebbero ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto.

L'approccio metodologico di risk assessment ha permesso, per ogni attività sensibile, l'analisi di due tipologie di rischio, in particolare:

- il rischio potenziale, che tiene conto di tre dimensioni di valutazione: frequenza, impatto e rilevanza;
- il rischio residuo, determinato in funzione del diverso grado di adeguatezza dei presidi di controllo

Un approfondimento ulteriore sulla metodologia utilizzata è proposto all'interno dell'allegato relativo alla "Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali"

L'analisi ha interessato:

- i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea);
- i reati di cui all’art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari), tra cui il reato di “corruzione tra privati” e di “istigazione alla corruzione tra privati” di cui alla lettera s- bis del medesimo articolo;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25-septies del Decreto;
- i delitti informatici e di trattamento illecito di dati di cui all’art. 24-bis del Decreto;
- i delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del Decreto; le falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all’art. 25-bis del Decreto;
- i delitti contro l’industria ed il commercio di cui all’art. 25-bis.1 del Decreto;
- i delitti in materia di violazione del diritto d’autore di cui all’art. 25-nonies del Decreto;
- i delitti contro l’amministrazione della giustizia di cui all’art. 25-decies del Decreto;
- i reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto;
- i reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero di cui all’art. 25- duodecies del Decreto;
- i reati contro la personalità individuale di cui all’art. 25 – quinquies del Decreto;
- i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies del Decreto;
- i delitti in tema di razzismo e xenofobia di cui all’art 25 – terdecies del Decreto;
- i reati tributari di cui all’art. 25 - quinquiesdecies del Decreto;
- i delitti di contrabbando di cui all’art. 25 – sexiesdecies del Decreto.
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 25- octies.1

Dopo una valutazione preliminare sono stati esclusi dall’analisi di dettaglio i reati di terrorismo di cui all’art. 25-quater del Decreto, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all’art 25- sexies, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art 25- quater.1, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all’art 25-quaterdecies, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all’art 25-septiesdecies, riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all’art 25-duodevicies, ed i reati transnazionali, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all’elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., l’analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell’ambito della mappatura dei processi aziendali e delle attività sensibili.

In sostanza, pur non potendosi escludere il richiamo dell’associazione a delinquere anche per fattispecie differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l’analisi svolta ha considerato, nel rispetto dei principi espressi dall’art. 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Per quanto attiene al reato di “autoriciclaggio”, l’analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall’art. 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato potenzialmente "conseguente" alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro- categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura); secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali ad esempio operazioni di aumento di capitale, anche mediante conferimento, di finanziamento da parte di soci, ecc.

8. GLOBAL CODE OF CONDUCT

3M, sia nel mondo che in Italia, si è dotata di regole e standard etici comportamentali condivisi che sono stati nel tempo racchiusi e formalizzati all'interno di testi soggetti a periodico aggiornamento in funzione dell'evoluzione normativa e dei cambiamenti nel contesto sociale.

Le regole e gli standard di cui si è fatto cenno sono ampiamente conosciuti da tutti i dipendenti e 3M da qualche anno ha reso ancor più agevole l'accesso a tali fonti attraverso l'utilizzo dei siti intranet e della rete aziendale informatica. Il Global Code of Conduct e tutte le policy, standard e procedure di 3M sono attualmente accessibili e scaricabili attraverso il sito intranet 3M.

Nel corso degli ultimi anni, la crescita della Società ha comportato un'attenzione crescente verso l'etica e l'integrità, valori considerati pietre miliari della cultura aziendale. L'importanza di svolgere le attività aziendali in conformità a principi etici condivisi, nonché la condivisione e la diffusione di tali principi da parte di tutti i membri dell'organizzazione, hanno portato 3M Italia all'adozione del Global Code of Conduct.

Il Global Code of Conduct definisce in modo preciso e articolato cosa significhi appartenere alla realtà 3M, riflettendo appieno i valori, i principi e le aspettative che guidano il comportamento e l'operato di tutti i membri dell'organizzazione. Il Codice delinea le aspettative aziendali in modo chiaro, sintetizzando e integrando le linee guida provenienti dai principi etici fondamentali, dalle politiche aziendali, dagli standard operativi, dalle procedure e dalle best practices di 3M. Tali elementi costituiscono la base solida e imprescindibile su cui poggia la condotta di 3M, in ogni parte del mondo, e assicurano che tutte le azioni e decisioni siano sempre in linea con gli alti standard etici e professionali che l'azienda si impegna a mantenere.

Il Codice si configura come un'importante e imprescindibile guida, pensata per affrontare in maniera ponderata e scrupolosa le sfide di natura etica che, nel corso delle attività professionali di 3M, tutti i dipendenti e i collaboratori potrebbero trovarsi a dover affrontare. In particolare, offre una serie di risorse pratiche, strumenti efficaci e riferimenti dettagliati, che si rivelano utili per guidare l'assunzione di decisioni, che siano non solo in linea con le aspettative aziendali, ma anche saldamente ancorate ai principi morali, etici e professionali che 3M si prefigge di tutelare. In questo modo, il Codice non solo fornisce le necessarie direttive per orientare i comportamenti, ma si propone anche come uno strumento essenziale per il consolidamento di una cultura aziendale fondata su l'etica, l'integrità e il rispetto delle normative in vigore.

Nell'introduzione del Global Code of Conduct sono contenuti i messaggi del CEO, del Chief Legal Affairs Officer e del Chief Compliance Officer di 3M a livello globale che illustrano come l'etica e l'integrità siano fondamentali per la cultura di 3M, e che tutti i dipendenti hanno la responsabilità di comportarsi in modo

etico, rispettando il Code of Conduct e proteggendo la reputazione dell'azienda. Il Global Code of Conduct prosegue quindi ad illustrare sei principi fondamentali:

- 1) Il principio "Be Good" prevede che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le leggi e le normative applicabili ovunque nel mondo e a conformarsi al Codice di Condotta stesso mantenendo un comportamento etico in ogni situazione, nonché a segnalare qualsiasi violazione del Codice di Condotta o comportamento non etico utilizzando i canali di segnalazione aziendali.
- 2) "Be Honest" richiede di agire con onestà e integrità. I dipendenti devono essere trasparenti nelle loro azioni e comunicazioni, evitando qualsiasi forma di inganno o comportamento fraudolento. Questo principio inoltre affronta il tema dell'offerta e accettazione di regali, intrattenimenti, pasti e viaggi che deve avvenire sempre in modo appropriato e conforme alle politiche aziendali.
- 3) "Be Fair" sottolinea l'importanza di rispettare le normative in materia di corruzione nonché le leggi in materia antitrust e di concorrenza quando si interagisce con il governo, i clienti o i fornitori. Questo principio richiede inoltre che tutti i prodotti 3M soddisfino standard di qualità rigorosi.
- 4) "Be Loyal" esorta i dipendenti a proteggere gli interessi, i beni e le informazioni di 3M. I dipendenti devono evitare conflitti di interesse e assicurarsi che le risorse aziendali siano utilizzate in modo appropriato. Questo principio include la salvaguardia delle informazioni riservate e personali di 3M e dei propri partner commerciali in modo conforme alle normative applicabili.
- 5) "Be Accurate" impone di mantenere registrazioni aziendali complete e accurate. I dipendenti devono assicurarsi che tutte le informazioni e i documenti aziendali siano corretti e aggiornati, seguendo le politiche e le procedure di 3M. Questo principio include anche l'attività di due-diligence sui soggetti terzi.
- 6) "Be Respectful" richiede ai dipendenti 3M di rispettare gli altri, i luoghi di lavoro e l'ambiente in cui operano. Questo principio richiede ai dipendenti di creare un ambiente di lavoro inclusivo e privo di discriminazioni, molestie o comportamenti intimidatori. Menziona altresì il divieto di lavoro forzato o il traffico di esseri umani e garantisce un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.

Per la trattazione di ogni singolo argomento si rimanda alla visione e consultazione del Global Code of Conduct.

È responsabilità precisa del management aziendale, nonché di tutti i supervisori, favorire la promozione, la diffusione e l'applicazione dei contenuti in azienda da parte di tutti i dipendenti, ciascuno nel proprio ambito operativo.

Il Global Code of Conduct è in ogni caso indicato come primaria fonte regolamentare all'interno di tutte le policy standard e procedure emesse dall'azienda nell'ambito del sistema di qualità e pertanto i precetti in esso indicati devono essere intesi come parte integrante ed essenziale dell'insieme delle norme e delle procedure applicabili in ciascun settore operativo della Società. Il Global Code of Conduct è pertanto da considerarsi quale parte integrante del presente Modello.

Il Global Code of Conduct viene diffuso attraverso specifiche attività di formazione a tutta la popolazione aziendale.

9. ANTI-BRIBERY POLICY

Al fine di proseguire il processo di rafforzamento e miglioramento continuo del proprio sistema di governance in un'ottica di consolidamento del modello di conduzione responsabile della propria attività, e anche al fine di migliorare l'integrità e contrastare i rischi di corruzione, la Società ha deciso di rafforzare ulteriormente i propri presidi di prevenzione della corruzione attraverso l'attuazione di un sistema anticorruzione.

Il sistema anticorruzione è rappresentato dall'Anti-bribery Policy che si ispira alle best practice e standard internazionali, come U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e il U.K. Bribery Act (UKBA).

La Policy dimostra l'impegno di 3M per garantire la conformità alle leggi ed il rispetto dei principi etici di 3M. 3M vieta la corruzione in tutte le forme.

10. LE PROCEDURE

Le procedure aziendali sono identificate, descritte e richiamate nell'ambito della documentazione prodotta e conservata dall'azienda ai fini della certificazione di qualità. Infatti, da diversi anni 3M si sottopone volontariamente ai controlli ed ai più avanzati standard dettati dalle norme di qualità nazionali ed internazionali e a tale scopo emette ed aggiorna periodicamente una serie di procedure aventi ad oggetto la regolamentazione dei principali processi e flussi di lavoro.

Le procedure riguardano tutti gli ambiti di operatività aziendale e quindi anche quei processi transazionali o amministrativi che, ove non correttamente regolamentati o disciplinati, possono costituire presupposto per favorire la commissione degli illeciti indicati dal Decreto.

Ogni procedura viene verificata dal punto di vista normativo (di qualità), deve essere ufficialmente approvata dalla Direzione ed indica chiaramente una funzione aziendale responsabile dell'applicazione. Per ogni procedura viene chiarito lo scopo e vengono indicati i riferimenti, sia di qualità sia normativi.

Il contenuto delle procedure è reso facilmente accessibile attraverso un portale dedicato (denominato "Policy Central") immediatamente accessibile tramite la homepage della Intranet aziendale; tutti i dipendenti sono chiamati in ogni caso a conoscere ed applicare le procedure di interesse rispetto al loro specifico ambito operativo.

Le stesse procedure, analogamente a quanto avviene per le c.d. policies emesse dalla Casa Madre, sono intese dalla generalità dei dipendenti come strumenti cogenti di regolamentazione dei flussi di lavoro e di identificazione dei ruoli e delle responsabilità a livello aziendale.

Il Manuale di Gestione Aziendale definisce e documenta, a livello generale, le politiche, l'organizzazione, i processi e le risorse relative al sistema di gestione aziendale di 3M Italia; al suo interno sono specificate, tra l'altro, le responsabilità della Direzione e le politiche adottate dalla Società in materia di rispetto della normativa ed etica commerciale.

Pur essendo le attività aziendali a maggiore rischio già regolate da specifiche procedure, la Società – per il tramite dell'OdV – ritiene di monitorare costantemente la situazione e, ove necessario, formalizzare nuove, più complete e più chiare procedure in alcune delle aree di attività considerate a potenziale rischio, come più specificamente indicato nelle Parti Speciali.

Tutto ciò al fine di prevenire in maniera ancor più efficace la commissione di alcuni degli illeciti previsti dalla normativa e favorire una miglior conoscenza ed omogenea applicazione delle regole interne da parte di tutti i dipendenti.

11. IL RUOLO DEI COMITATI AZIENDALI

Alcuni dei Comitati interni che operano nell'ambito di 3M Italia hanno tra i propri scopi istituzionali anche quello di presidiare i temi dell'etica e del rispetto delle normative.

Primo fra tutti il Leadership Team di 3M Italia, composto da importanti posizioni di leadership, ha una composizione multidisciplinare ed è presieduto dall'Amministratore Delegato, nell'ambito del quale vengono condivisi i principali temi di rilevanza trasversale per 3M Italia, compresi eventuali temi di rischio emergente o di compliance aziendale.

I Comitati operano in chiave di prevenzione e controllo sul tema della conformità alle normative, contribuendo altresì a favorire in azienda una cultura diffusa ed omogenea di eticità nello svolgimento dell'attività sociale.

12. LA FORMAZIONE

I dipendenti 3M Italia sono destinatari di un'intensa e periodica attività formativa avente molto spesso ad oggetto i temi dell'etica e del rispetto delle normative.

Gran parte delle iniziative formative sono organizzate e gestite dalle funzioni specialistiche interne ma non di rado sono coinvolti consulenti esterni ed esperti dei vari settori. La Società in generale promuove ed incoraggia (e sui temi particolarmente più delicati, quali quello dell'etica negli affari, obbliga) la partecipazione dei dipendenti ad iniziative formative, sia interne che esterne.

I records relativi alle partecipazioni sono tenuti ed aggiornati su files elettronici dalla Direzione Risorse Umane e tutto il processo delle attività di formazione è oggetto di specifica ed analitica procedura secondo gli standards di qualità.

La funzione legale in particolare eroga corsi a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale incentrati sui temi etici e della conoscenza e dell'applicazione delle normative; in tali corsi viene ribadita la necessità di tenere comportamenti coerenti con il rispetto delle norme e delle policies 3M adottate a livello internazionale nonché, per quanto concerne più in particolare il tema della responsabilità amministrativa delle imprese derivante da atto illecito, l'esigenza di conformarsi scrupolosamente alle regole ed alle procedure interne finalizzate a prevenire la commissione degli illeciti indicati dal Decreto n. 231/2001.

Durante i corsi, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società, vengono spiegati ai dipendenti i contenuti principali delle norme (con particolare riferimento alle tipologie di illeciti al momento previsti dal Decreto) e sono chiarite le potenziali conseguenze, sia individuali che societarie, derivanti da eventuali comportamenti aventi rilievo penale.

Particolare enfasi viene posta nei corsi alla necessità di evitare qualsiasi tipo di coinvolgimento in comportamenti o atti corruttivi come pure alla necessità di impostare in maniera assolutamente corretta (anche dal punto di vista formale) i rapporti ed i contatti con la Pubblica Amministrazione e più in generale con i funzionari pubblici.

La funzione legale, a livello internazionale, gestisce una serie di iniziative formative (organizzate tramite la partecipazione a corsi web-based) su diversi argomenti, tra i quali: Antitrust/Competition Law, Ethics & Business Conduct, Competitive Information, Contracts, Document Creation and Retention, e-Business, Employment Law, Environment, Health and Safety, Finance/Audit, Immigration, Intellectual Property, International Product Representation, Responsibility, Liability, Privacy and Data Protection, Sourcing/Outsourcing.

Una specifica e mirata attività formativa, sempre gestita dalla funzione legale interna, è rivolta anche ai nuovi assunti, ai quali, all'atto dell'ingresso in azienda, vengono individualmente ribaditi i principi ed i valori adottati da 3M in materia di etica negli affari e vengono illustrati i principali contenuti del Global Code of Conduct: i neoassunti dichiarano formalmente il proprio impegno personale attraverso apposita dichiarazione conservata negli archivi della funzione Risorse Umane. Inoltre, ogni anno i dipendenti sono chiamati a riconfermare formalmente il proprio impegno ad osservare il Global Code of Conduct e le policies a livello globale attraverso un processo di certificazione elettronica gestito dalla Casa Madre.

Sui temi dell'amministrazione e del bilancio sono state organizzate iniziative formative (anch'esse gestite dalle funzioni specialistiche interne) finalizzate ad aumentare la conoscenza dei requisiti normativi e delle procedure aziendali da parte di coloro che in azienda operano su questi temi, allo scopo di ulteriormente ridurre i rischi di poter ricadere nelle ipotesi configurate dalla normativa come illecito. Tali corsi vengono ripetuti con cadenza periodica, anche al fine di coinvolgere eventuali nuovi addetti e per necessità di aggiornamento continuo sulla disciplina normativa.

L'effettivo espletamento delle attività formative, in particolare sul tema dell'etica, è oggetto di un periodico audit condotto dalla funzione di auditing interna i cui esiti sono poi condivisi con il management aziendale.

13. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Gli assetti organizzativi di 3M Italia possono variare nel tempo in funzione di diverse esigenze – anche locali – ma sostanzialmente tendono a rispecchiare, almeno nei caratteri principali, i criteri e le scelte, di natura organizzativa, adottate dalla Casa Madre.

Pertanto i riporti funzionali ed i livelli organizzativi, la presenza e la “missione” delle diverse funzioni operanti in Società, la scelta di presidiare o meno con risorse interne dedicate alcune attività, come quelle di controllo interno (es. auditing), il ruolo ed i compiti specifici del management, dei supervisori, di coloro che sono responsabili di funzioni o di autonome unità organizzative, trovano un riscontro quasi del tutto coerente ed uniforme in tutte le consociate 3M operanti a livello internazionale.

Per ciò che concerne 3M Italia, è compito della Direzione Risorse Umane garantire – a livello generale – l’aggiornamento e la diffusione degli organigrammi aziendali, chiarendo il ruolo e le responsabilità delle diverse strutture organizzative operanti all’interno dell’azienda.

Ogni supervisore è in ogni caso tenuto a conoscere ed a spiegare ai propri collaboratori come la società è organizzata, i compiti e le responsabilità della propria unità organizzativa, i contenuti delle diverse mansioni ed i doveri a queste associati. Da parte sua ogni dipendente è tenuto a conoscere la propria mansione, i compiti, i poteri e le responsabilità inerenti al proprio ruolo.

La sottoposizione volontaria di 3M Italia ai processi di certificazione dei sistemi di qualità aziendale garantisce infine che sia data opportuna evidenza e certezza degli specifici assetti organizzativi adottati dalla Società come pure – in termini generali – dell’individuazione dei principali processi decisionali e di controllo e delle responsabilità assegnate ad ogni unità organizzativa.

14. L’ATTRIBUZIONE DI POTERI E LE DELEGHE DI FUNZIONE

Specifiche procedure interne dettano le “regole” per l’attribuzione di poteri ai dipendenti della Società.

Il criterio generale adottato dalla Società è che ai dirigenti e a specifiche categorie di quadri con responsabilità di unità organizzative, possano essere conferiti poteri di rappresentanza, attraverso il rilascio di procure generali.

Sono state definite precise regole per il corretto esercizio di tali poteri e la valutazione inerente alla necessità dell’attribuzione dei poteri stessi – anche di quelli “speciali” aventi ad oggetti singoli atti – viene effettuata congiuntamente dal responsabile della Direzione richiedente e dalla Direzione Legale, che gestisce l’emissione, l’aggiornamento e la revoca dei poteri in azienda, garantendo l’applicazione uniforme delle regole interne.

La tipologia di poteri è standardizzata e corrisponde alle esigenze operative aziendali. Il management dell’azienda è comunque esposto ad opportune attività di formazione e sensibilizzazione su questo tema, in particolare per ciò che concerne le problematiche associate ad eventuali abusi o comunque utilizzi non corretti dei poteri attribuiti ai procuratori della Società, soprattutto in ambito “pubblico”.

La Società ha ritenuto poi necessario dotarsi di un sistema c.d. di “deleghe di funzione” in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività aziendali e delle possibili responsabilità da queste potenzialmente derivanti.

Pertanto, secondo norma statutaria, l’organo amministrativo ha delegato alcuni responsabili delle diverse unità organizzative a recepire, attuare direttamente e sovrintendere al rispetto – da parte dei propri subordinati – delle normative e delle regole etiche nei settori di loro pertinenza, anche con riferimento agli illeciti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e alla necessità di recepire, attuare direttamente e sovrintendere al rispetto – da parte dei propri subordinati – dei modelli di prevenzione e controllo previsti dalla normativa, così come adottati ed aggiornati dai competenti organi aziendali.

15. LE ATTIVITA’ DI AUDITING INTERNO

Come si è detto, nella Società operano funzioni interne che – a diverso titolo – svolgono un importante ruolo ai fini della prevenzione e del controllo. Tra queste la più importante è senz’altro la funzione interna di Auditing, dotata di spiccata autonomia ed indipendenza, che presiede su scala internazionale al controllo delle attività nelle diverse consociate 3M nel mondo.

Attraverso la conduzione di periodici ed approfonditi audit possono essere identificate eventuali prassi, comportamenti o transazioni non in linea con quanto richiesto dalla normativa o, più spesso, con i requisiti più stringenti dettati dalla Casa Madre. Gli audit vengono condotti da personale interno altamente qualificato, vengono ripetuti con cadenza periodica secondo una programmazione ben definita e vanno a coprire aree di lavoro, attività o transazioni ritenute più critiche dalla Società.

Particolare attenzione è stata dedicata a livello internazionale a tutta l'area finanziaria ed in particolare all'esigenza di garantire una corretta, accurata e veritiera rappresentazione delle informazioni indicate nei bilanci delle società 3M. A tale proposito, è opportuno sottolineare che, a seguito degli scandali di natura finanziaria che hanno coinvolto diverse importanti società americane, è stata promulgata nel corso del 2002 dal governo statunitense la legge Sarbanes-Oxley, che impone a tutte le imprese quotate a Wall Street – e quindi anche alla Casa Madre – di svolgere una serie di verifiche preventive e di controlli atti a garantire la veridicità, l'accuratezza e l'attendibilità delle informazioni e dei dati finanziari e di bilancio forniti al mercato e agli investitori.

Questa legge, che prevede nei casi più gravi sanzioni molto severe (fino a venti anni di carcere), si basa essenzialmente sui seguenti principi:

- il management è responsabile per l'adozione e l'implementazione di tutti i necessari controlli interni;
- il management deve identificare, valutare, monitorare e documentare l'esistenza dei controlli interni;
- la società di revisione esterna ha il compito specifico di attestare l'efficacia dei controlli interni adottati dal management della Società.

I meccanismi di verifica e di monitoraggio introdotti dalla legge Sarbanes-Oxley implicano, a livello di 3M Italia, la necessità di revisione periodica di alcuni importanti processi aziendali per i quali la mancanza di idonei e documentati controlli potrebbe generare dubbi in relazione all'attendibilità delle informazioni e dei dati finanziari e di bilancio forniti dalla Società.

L'esito dei controlli e delle verifiche condotte da 3M Italia, come pure la veridicità e l'accuratezza delle informazioni finanziarie e di bilancio trasferite alla Casa Madre, sono quindi oggetto di apposita dichiarazione e attestazione che viene rilasciata tra i legali rappresentanti della Società. Inoltre regolarmente viene svolta attività di audit in materia di "Ethics & Business Conduct" al fine di verificare se i processi, le pratiche e le transazioni siano effettivamente in linea con i principi etici ed i valori di riferimento promossi dalla Società. La funzione di auditing si concentra altresì sulla verifica di tutte le transazioni o gli esborsi non strettamente attinenti con le operazioni di vendita e di acquisto di beni o servizi, specie qualora gli esborsi risultino destinati ad Enti od istituzioni pubbliche. La funzione stessa opera a stretto contatto con la Direzione aziendale ed i vertici della Società anche al fine di individuare eventuali carenze di controllo, in determinate aree, che possano costituire occasione o presupposto per la commissione di illeciti quali quelli indicati dal Decreto.

Sollecita infine, ai diversi responsabili di unità organizzativa o di funzione, l'adozione delle eventuali azioni correttive ritenute di volta in volta necessarie nei diversi ambiti di attività.

16. LA REVISIONE ESTERNA

La Società affida l'incarico di revisione a primarie società che ne certificano i bilanci e le informazioni in esse riportate. Il conferimento dell'incarico viene approvato dal Board della Casa Madre e le singole consociate 3M – quindi anche 3M Italia – affidano conseguentemente l'incarico di svolgere la revisione esterna alle organizzazioni nazionali della società prescelta dalla Casa Madre.

La funzione interna di auditing di 3M Italia ha il compito di segnalare annualmente quali informazioni e documenti dovranno essere forniti o messi a disposizione dei revisori incaricati al fine di consentire tutte le verifiche e le valutazioni necessarie.

Il personale coinvolto in tali verifiche è chiamato a cooperare apertamente e fattivamente al fine di consentire l'espletamento dell'incarico da parte della società di revisione.

Il processo di revisione esterna garantisce un ulteriore qualificato ed approfondito livello di controlli rispetto all'esigenza di accuratezza, veridicità e trasparenza dei dati e delle informazioni di natura finanziaria comunicati o pubblicati dalla Società.

17. I RIFERIMENTI CONTRATTUALI

La prassi utilizzata da 3M (e quindi anche da 3M Italia) per formalizzare i propri rapporti con fornitori, clienti, consulenti, agenti od altri soggetti terzi, operanti sia in ambito privato che pubblico, è quella di formalizzare appositi contratti che regolamentano tutti gli aspetti della relazione commerciale e che prevedono il richiamo espresso a precisi impegni in materia di etica e di rispetto delle normative.

All'interno dei testi contrattuali standard utilizzati dalla Società sono pertanto rinvenibili clausole, il cui contenuto può variare in funzione delle specifiche circostanze, che indicano impegni dettagliati e chiari, assunti da parte dei soggetti che interagiscono con la Società, per ciò che concerne i principi di etica e correttezza nonché l'esigenza di rispetto delle normative.

Alcuni dei testi contrattuali contengono altresì il richiamo al Global Code of Conduct di 3M ed al conseguente impegno delle controparti a conoscerne ed applicarne i contenuti nell'ambito della relazione contrattuale con la Società.

Particolare enfasi al tema dell'etica e delle normative è posta nell'ambito delle relazioni contrattuali che esplicano i loro effetti o comunque riguardano l'ambito della Pubblica Amministrazione, dove viene senza ambiguità ribadito – anche attraverso il richiamo a testi, documenti o riferimenti separati – che la Società è contraria a qualsiasi pratica non conforme al dettato normativo.

In particolare, le relazioni contrattuali con gli agenti di commercio di 3M che interagiscono con enti pubblici sono regolate da una apposita procedura, che indica anche i criteri etico-comportamentali ai quali detti agenti devono attenersi. Tali criteri sono, naturalmente, applicati anche alle relazioni con altri soggetti, a prescindere dal fatto che essi trattengano o meno relazioni con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito dei consulenti (che abbiano o meno relazioni con la Pubblica Amministrazione), si richiede tra l'altro a questi ultimi di dichiarare e garantire:

- di non operare in situazione di conflitto di interesse o avvalendosi di relazioni interpersonali o contrattuali che possano porre il consulente od i terzi in situazioni di conflitto di interesse;
- di non avere assunto incarichi o di svolgere attività che risultino incompatibili, anche sul piano formale, contrattuale e legale, con la prestazione del rapporto di consulenza con la Società; ciò anche in relazione ad attività ed incarichi attuali o pregressi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o privati od aziende concorrenti con la Società;
- di non aver subito condanne di qualsiasi tipo o non aver procedimenti giudiziari in corso per atti o comportamenti contrari all'etica ed alla moralità professionale;
- di volersi espressamente attenere ai principi di correttezza e di eticità negli affari promossi e condivisi dalla Società, in particolare per ciò che concerne il divieto di corresponsione (direttamente o tramite intermediari) di somme di denaro o di altre utilità a pubblici funzionari al fine di influenzare l'attività degli stessi nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali;
- di non utilizzare, per lo svolgimento del rapporto di consulenza, informazioni confidenziali illegittimamente acquisite in relazione a precedenti attività o incarichi.

Tutti i soggetti con cui, a diverso titolo, la Società entra in relazione contrattuale sono in ogni caso sottoposti a preventiva verifica, da parte delle funzioni preposte, in merito alla loro serietà, correttezza, onorabilità ed affidabilità ed eventuali violazioni di norme o principi di etica professionale sono considerate alla stregua di gravi violazioni degli impegni contrattuali e possono quindi legittimare la risoluzione degli accordi ed eventuali azioni di risarcimento da parte della Società.

Tutti i soggetti operanti con la Società sono comunque destinatari di comunicazioni di sensibilizzazione sui temi dell'etica e del rispetto delle normative.

Per i principi procedurali da adottare nelle relazioni contrattuali inerenti le specifiche aree di rischio, si rinvia alla Parte Speciale del Modello.

18. RECEPIMENTO E DIFFUSIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI

Secondo le regole indicate ai fini della certificazione dei sistemi di qualità aziendali (ad es. Manuale di Gestione Aziendale, Manuale Qualità ISO 13485), 3M Italia ha definito il processo di recepimento interno e di diffusione dei provvedimenti di legge di interesse aziendale.

Scopo della procedura è più precisamente quello di “specificare le modalità di identificazione, accesso, diffusione e recepimento delle prescrizioni normative e regolamentari di interesse aziendale”.

Esiste pertanto nella Società un preciso riferimento procedurale che illustra, seppur in forma sintetica, i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali per ciò che concerne la conoscenza, la diffusione ed il recepimento delle prescrizioni normative.

19. FORMAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI

Tutti i processi decisionali che hanno luogo nell'ambito di 3M Italia avvengono attraverso precise modalità di condivisione e di valutazione che implicano, molto spesso, il coinvolgimento di più funzioni e comunque sempre della linea gerarchica. Ciò è particolarmente vero per quanto concerne tutti i processi decisionali relativi ad investimenti, esborsi, finanziamenti, spese, elargizione di contributi o donazioni, cessioni di beni o prestazioni di servizi (anche a titolo gratuito) destinati a terze parti, in quanto si ritiene che tali processi non possano essere gestiti in totale autonomia e discrezionalità da parte del singolo dipendente – per quanto lo stesso operi in posizioni di vertice in azienda – ma richiedano valutazioni condivise, chiari e ben definiti livelli di approvazione preventiva all'interno dell'organizzazione aziendale e comunque la possibilità di effettuare controlli o verifiche in qualsiasi momento da parte delle funzioni preposte.

Esempio in tal senso è rappresentato dalla procedura interna necessaria ad ottenere l'approvazione preventiva per effettuare investimenti relativi ad immobilizzazioni materiali (c.d. AFE) oppure dalle approvazioni richieste per poter procedere all'acquisto di omaggi destinati alla clientela in occasione di festività o ricorrenze o, ancora, dei livelli di approvazione richiesti nel caso di compilazione delle note spese.

La logica di condivisione e di valutazione congiunta è applicata in 3M Italia anche alle attività ed alle verifiche che portano alla formazione del bilancio ed alla redazione dei singoli documenti che lo compongono.

A tale riguardo le varie fasi di attività, le elaborazioni necessarie, i ruoli e le responsabilità delle singole funzioni, i controlli previsti per la redazione finale del bilancio sono descritti con chiarezza in riferimenti procedurali di recente emissione.

I contenuti della comunicazione in materia societaria sono altresì verificati preventivamente dai responsabili di funzione ed in particolare dalla Direzione Finanziaria e dalla Direzione Legale della società oltre ad essere ovviamente sottoposti – come per legge – alle preventive valutazioni e verifiche da parte degli organi amministrativi e di controllo della Società.

Per ciò che riguarda l'espletamento di pratiche aventi ad oggetto la richiesta di ammissione a fondi, finanziamenti e contributi messi a disposizione dalle Autorità nazionali o da Organismi Comunitari, vengono svolti attenti controlli dalle funzioni preposte alla gestione di tali pratiche (nonché dalla funzione di Auditing interno) in relazione all'effettiva presenza dei requisiti e dei presupposti di legge come pure alla destinazione dei fondi stessi in accordo con le finalità perseguite dal Legislatore.

20. IL RUOLO SVOLTO DALL'ORGANISMO INDICATO DALL'ART. 6 DEL DECRETO:

20.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI 3M ITALIA S.r.l. – FUNZIONI E POTERI

Il D.Lgs. 231/2001 precisa come l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6, 1, lett. B) del D.Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organismo dell'ente diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Un tale livello di autonomia presuppone che l'organismo di vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa, l'organo amministrativo di 3M Italia, con delibera del 4 dicembre 2007, ha decretato la sostituzione del Company Governance Committee con l'OdV, nominato in pari data. L'OdV è organismo collegiale permanente e con composizione multidisciplinare, che ha i compiti previsti dalla normativa, ed in particolare quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione e di curarne l'aggiornamento. È pertanto rimesso al suddetto organismo il compito di svolgere – in qualità di organismo di vigilanza – le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Si è scelto di prevedere un organismo collegiale composto da soggetti in possesso di specifiche competenze relative a diverse funzioni aziendali e dotati dei seguenti requisiti, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida e con la giurisprudenza:

- autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- onorabilità. In particolare, l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal Decreto;
- comprovata professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede;
- capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Nell'OdV sono rappresentate le funzioni aziendali chiamate ad operare sui temi dell'etica, dei controlli interni e del rispetto della normativa ed in particolare la funzione legale, l'auditing, le risorse umane.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'OdV opera secondo uno Statuto che è stato originariamente adottato in data 1 febbraio 2008. L'OdV si riunisce periodicamente e gli argomenti trattati nonché le decisioni assunte vengono verbalizzati in apposito libro, tenuto nelle forme previste per i libri sociali.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento da ciascuno degli Amministratori e/o dei Sindaci e può a sua volta presentare richiesta scritta per la convocazione del Consiglio di Amministrazione per riferire sul funzionamento del Modello, sull'individuazione delle aree a rischio reato e su situazioni particolari riguardanti i soggetti destinatari del Decreto.

Inoltre, tramite apposita relazione da redigersi semestralmente, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte e all'attuazione del Modello presso 3M Italia nonché presso le società controllate da quest'ultima.

In generale l'OdV di 3M Italia ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di tutti i destinatari;
- proporre integrazioni e/o modifiche e/o aggiornamenti al Modello, qualora esso lo ritenga opportuno in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero sulla base di nuove indicazioni del legislatore. A tal fine esso collabora continuativamente con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi competenti (Consiglio di Amministrazione) eventuali correzioni e adeguamenti.

Su un piano strettamente operativo l'OdV ha il compito di:

- individuare ed attivare le opportune procedure di controllo, ferma restando la responsabilità primaria dei soggetti che all'interno di 3M Italia si trovino in una posizione apicale (es. management, dirigenti, amministratori, ecc.);
- individuare le attività a rischio reato;
- promuovere iniziative di diffusione del Modello nonché iniziative di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle aree a rischio reato;
- raccogliere e documentare tutte le informazioni riguardanti il rispetto del presente Modello;
- coordinarsi con i Responsabili delle funzioni aziendali, anche attraverso riunioni, al fine di meglio individuare le aree di rischio e prevenire la commissione di reati;
- ricevere le segnalazioni effettuate da chiunque (es. Dipendenti, Consulenti, etc...), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazioni, o presunte violazioni, o fatti, ordinari o straordinari, rilevanti ai fini della attuazione e dell'efficacia del Modello;
- nel ricevere le segnalazioni di cui al punto precedente, agire in modo da proteggere i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante;
- attivare indagini interne al fine di accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- portare, ove lo ritenga opportuno, a conoscenza di soggetti esterni al gruppo 3M (es. rappresentanti, agenti, consulenti, partners, ecc.) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da 3M Italia sulla base del presente Modello.

L'OdV, nella prima fase della sua attività, ha deciso di concentrare la sua attenzione sull'aggiornamento della situazione relativa alle maggiori aree di rischio. Detta situazione verrà poi costantemente monitorata e verranno promosse ed attuate le più opportune iniziative, anche a livello di formazione e sensibilizzazione, indirizzate ai soggetti maggiormente coinvolti rispetto a dette tematiche.

Il ruolo di prevenzione, vigilanza e controllo svolto dall'OdV, nonché i poteri ed i compiti a questo affidati sono resi noti a tutti i dipendenti ed in particolare ai soggetti indicati all'art. 5 del Decreto attraverso diverse misure di natura informativa e formativa.

L'OdV svolge il ruolo di presidio permanente sui temi dell'etica e del rispetto della normativa in azienda, con finalità di prevenzione e controllo, dando conto del proprio operato agli organi amministrativi della Società.

Possono far parte dell'OdV componenti interni ed esterni alla Società, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, si richiede che il grado di indipendenza dell'Organismo venga valutato nella sua globalità.

Risultano comunque cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del CdA di 3M o di Società da questa controllate e/o partecipate, o di Società controllanti e/o partecipanti;
- essere revisore contabile di 3M o di Società da questa controllate e/o partecipate, o di Società controllanti e/o partecipanti;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a:
 - pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
 - pena detentiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'indipendenza dell'OdV, inoltre, è assicurata dalla disponibilità di una dotazione di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Infine, per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici e precisamente:

- con i Responsabili della Direzione Finance, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile funzione Risorse Umane sia in ordine alla diffusione delle informazioni che riguardo alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari;
- con il Responsabile della sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

20.2 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di un flusso di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall’Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall’Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività "critiche" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’Organismo le informazioni concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
 - rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
 - notizie relative a cambiamenti organizzativi, da cui possa derivare un mutamento delle aree “critiche”;
 - notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.

20.3 MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LORO VALUTAZIONE

I flussi informativi saranno raccolti dall’OdV secondo modalità, periodicità e canali definiti dall’OdV stesso e condivisi con la Società.

Inoltre, è possibile comunicare con l’Organismo di Vigilanza in caso di richieste di “informazioni” riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l’Organismo di Vigilanza. Tali richieste possono essere inviate all’Organismo di Vigilanza anche tramite l’indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@mmm.com.

20.4 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione/report inviato all’Organismo è conservato da quest’ultimo in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L’Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

21. SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell’ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Standard in materia di segnalazioni e tutela del segnalante - Whistleblower Protection Standard". La procedura di segnalazione interna è esposta e resa visibile nei luoghi di lavoro tramite poster affissi in azienda e pubblicata sulla intranet della Società.

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

21.1 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo capitolo.

21.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

22. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Allo scopo di rendere effettivo quanto previsto dal presente Modello è opportuno prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta stabilite al fine della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste o richiamate dal Modello stesso.

La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. e) del Decreto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'applicabilità dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società procederà all'applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali comportamenti possono causare. Resta in ogni caso sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Violazioni del Modello e relative sanzioni

Costituiscono violazione del presente Modello i seguenti comportamenti:

- le violazioni, da parte dei Destinatari, di procedure interne previste dal presente Modello o da esso richiamate o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non

conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, che saranno irrogate anche nell'ipotesi di violazione delle procedure interne indicate o richiamate dal Modello e delle disposizioni del Global Code of Conduct, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti e Partner.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV, organo deputato ad adottare detto sistema. La concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate è demandata al Responsabile della funzione Risorse Umane, su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Misure nei confronti dei dipendenti

I dipendenti della Società saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL ad essi applicabile, e precisamente a titolo esemplificativo:

- incorrerà nel provvedimento di richiamo verbale o ammonizione scritta il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
- potrà essere inflitto il provvedimento della multa al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
- incorrerà nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;
- potrà incorrere nel provvedimento del licenziamento per mancanze il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un danno notevole o situazione di grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con le Aree a Rischio, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. Le sanzioni possono consistere nella revoca o sospensione di procure; nella decurtazione della retribuzione; nell'azione di responsabilità prevista dal codice civile, come misura più grave.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Consulenti e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei Reati, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Misure nei confronti dell'OdV e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in violazione del Modello

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'OdV o di quei soggetti, Dipendenti o Amministratori, che, per negligenza ed imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

23. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;
- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;

- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CDA.

24. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'OdV indirizza al management indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), con eventuali accorgimenti pensati ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultino giustificati dall'economia della transazione nell'ottica di appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive) e nell'ottica di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'OdV.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

25. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e 3) procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel "Piano di Lavoro dell'Attività di controllo" dell'OdV.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;

- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni (ad esempio la Funzione di Internal Auditing) che non risultino coinvolte nelle attività verificate e che possiedano specifiche competenze in materia di controllo interno e un adeguato livello di autonomia, o di consulenti esterni.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- livello di rischio ex D.Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili; – valutazione dei controlli operativi esistenti; – risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari non inclusi nel "Piano di Lavoro", vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida controlli occasionali ad hoc.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati.

3M considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza dello stesso vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno attivare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel capitolo 21 del presente Modello.

II. PARTE SPECIALE

i. PREMESSA

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 si sviluppa partendo dalle analisi effettuate all'interno della "Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali".

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari"):

- agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti di 3M Italia S.r.l.;
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

Per ogni processo individuato nella matrice sono stati analizzati nella Parte Speciale del Modello:

- Attività sensibili: sono riportate le attività collegate all'area sensibile nello svolgimento delle quali è stato riscontrato un rischio potenziale di commissione di alcuni reati richiamati dal Decreto.
- Occasioni di realizzazione del reato: sono riportate le principali occasioni o le attività in cui potrebbero realizzarsi dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto.
- Reati potenziali: sono identificati i reati potenziali associabili alle attività sensibili.
- Sistema di controllo a presidio del rischio reato: al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività sensibili sono stati identificati i comportamenti e le misure di prevenzione.

Come già visto in precedenza nella Parte Generale, oltre ai controlli descritti nei capitoli successivi, per ogni processo a rischio ("Processo Sensibile") sono presenti elementi di mitigazione del rischio che valgono in maniera trasversale su tutte le aree e i processi aziendali:

- modello di corporate governance;
- struttura organizzativa;
- sistema di poteri e deleghe;
- principi generali di comportamento riconosciuti (Global Code of Conduct);
- corpo procedurale e documentale della Società;
- sistema disciplinare e sanzionatorio;
- comunicazione e formazione;
- sistemi informativi;
- corretta archiviazione di tutta la documentazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nei Processi Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di criminalità organizzata, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

ii. I PROCESSI DI 3M

A partire dall'analisi delle fattispecie di reato elencate al capitolo 7 della "Parte Generale" del Modello, sono definite le "attività sensibili", nonché il quadro dei "processi sensibili" aziendali al cui interno si ravvisa il rischio potenziale di commissione dei reati indicati.

Sono quindi individuate ed esaminate le misure di controllo e di prevenzione adottate dalla Società in tutti i processi sensibili individuati al fine di verificarne l'efficacia.

L'analisi condotta sulle tipologie di attività esercitate dalla Società, ha consentito di individuare le seguenti aree a rischio di commissione di azioni in violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Global Code of Conduct. Si tratta di aree a rischio attuali o anche solo potenziali, in quanto relative ad attività o fattispecie non attualmente in essere ma prospetticamente possibili in uno o più dei seguenti processi:

- A. Approvvigionamento di Beni e Servizi
- B. Gestione Ambientale
- C. Amministrazione, Finanza e Controllo
- D. Commerciale
- E. Information Technology
- F. Gestione Legale
- G. Comunicazione e Marketing
- H. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- I. Produzione
- J. Ricerca e sviluppo
- K. Selezione, assunzione e gestione del personale
- L. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- M. Adempimenti doganali

Per ciascun Processo Sensibile, ciascuna Sezione della Parte Speciale prescrive le modalità di svolgimento delle attività attraverso cui il processo stesso deve esplicarsi, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, individuando in particolare:

- le specifiche Attività Sensibili;
- le occasioni di realizzazione del reato;
- le fattispecie di reato rilevanti;
- i presidi di controllo per le Attività Sensibili riconducibili al Processo sensibile.

iii. PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In linea generale, è proibita ogni forma di corruzione a favore di chiunque (cioè a favore non solo di Soggetti Pubblici, ma anche di soggetti che operano per conto di società o enti privati).

E' vietata l'offerta, la promessa e la dazione, nonché la sollecitazione, accettazione e ricezione di pagamenti corruttivi da parte delle persone di 3M Italia e di chiunque operi in nome o per conto di 3M Italia.

In base a tale principio è tassativamente proibito e verrà sanzionato senza alcuna tolleranza sia il fatto che le persone di 3M Italia sollecitino, ricevano o accettino la promessa o la dazione di un vantaggio economico o di altra utilità, sia il fatto che le persone di 3M Italia (o le terze parti) offrano, promettano o elargiscano un vantaggio economico o altra utilità a favore di Soggetti Pubblici o di soggetti che operano per conto di società o enti privati o comunque di terze parti.

È comunque fondamentale tenere presente che la corruzione può assumere una varietà di forme (non soltanto l'offerta o elargizione di denaro o qualsiasi altro bene di valore o utilità). Di fatto anche pratiche commerciali comuni o attività sociali - quali omaggi e ospitalità - possono, in alcune circostanze, rappresentare atti di corruzione.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di comportamento:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, job description, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Global Code of Conduct e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al

fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

- l'accesso ai dati della Società è conforme alla normativa in tema di Privacy;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

A. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

A.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e alle occasioni di realizzazione del reato del Processo Approvvigionamento di Beni e Servizi:

- a) Selezione e gestione dei fornitori e gestione degli acquisti di beni e servizi e consulenze (da soggetti non pubblici) di business
 - Selezione dei fornitori/consulenti
 - Definizione del prezzo di acquisto
 - Contabilizzazione e pagamento
 - Verifica dell'erogazione della prestazione
- b) Gestione degli appalti
 - Selezione dell'appaltatore ed autorizzazione al subappalto
 - Definizione del prezzo di acquisto
 - Verifica dei requisiti tecnico-professionali e di compliance in materia salute sicurezza e ambiente
 - Contabilizzazione e pagamento
 - Verifica dell'erogazione della prestazione
- c) Selezione e gestione dei fornitori e gestione degli acquisti di beni e servizi e consulenze (da soggetti non pubblici) non di business
 - Selezione dei fornitori/consulenti
 - Definizione del prezzo di acquisto
 - Contabilizzazione e pagamento
 - Verifica dell'erogazione della prestazione
- d) Acquisto di servizi di consulenza da parte di soggetti aventi anche incarichi di natura pubblica o comunque svolgenti funzioni pubbliche
 - Selezione dei fornitori/consulenti
 - Definizione del prezzo di acquisto
 - Contabilizzazione e pagamento
 - Verifica dell'erogazione della prestazione

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Approvvigionamenti di Beni e Servizi, di cui al par. A.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>
<p><u>Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</p>
<p><u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>
<p><u>Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)</p>
<p><u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali L. n. 146/2006</u></p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p>
<p><u>Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</p>
<p><u>Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)</u></p> <p>Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Recidiva nel contrabbando (art. 89 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)</p>

A.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code

of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo di Approvvigionamento di Beni e Servizi. È fatto divieto:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A.;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non superino il tetto massimo del 10% del fatturato netto generato attraverso la promozione realizzata e/o i servizi resi dal Consulente o dal Partner; i compensi o le prestazioni non dovranno comunque eccedere il compenso medio del mercato di riferimento – o determinato dagli usi – per analoghe prestazioni;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi; al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza);
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico;

- corrispondere o promettere denaro o altre utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

A.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative al Processo Approvvigionamento di Beni e Servizi, di cui al par. A.1, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- i Fornitori siano scelti con metodi trasparenti e secondo criteri di merito ed efficienza;
- nel caso di assegnazione diretta ad una singola controparte, sia assicurato che la scelta sia adeguatamente motivata e sottoposta all'approvazione del responsabile competente;
- gli incarichi conferiti ai Fornitori siano anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere approvati per iscritto dal membro MOC responsabile dell'area ove ricadono le prestazioni principali oggetto del contratto;
- i contratti stipulati con i Fornitori siano redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere approvati dalle idonee funzioni aziendali;
- i contratti con i Fornitori contengano clausole standard, definite dalla Direzione Legale, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Fornitori sia contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la Società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si avvenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- nei contratti con i Fornitori sia contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nessun pagamento sia essere effettuato in contanti;
- nei processi di acquisto, sia vietato assegnare incarichi di fornitura o di appalto a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte del fornitore o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione. Nel caso in cui qualsiasi Destinatario coinvolto nel processo d'acquisto riscontri tali rischi, lo stesso è tenuto a darne immediata informazione ai soggetti delegati al perfezionamento del contratto di fornitura, affinché questi assicurino il rispetto del divieto in esame, coinvolgendo, quando necessario, la Direzione Legale;
- in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) la Società sensibilizzi i propri fornitori in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con 3M Italia S.r.l. in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.);

- la Società acquisisca il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull’operato dei propri fornitori, al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l’operazione in essere e il profilo della controparte;
- la Società implementi una procedura interna di gestione dell’anagrafica dei Fornitori (ragione/denominazione sociale, partita IVA, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- la Società preveda modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente comunicate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- la Società implementi una procedura volta al controllo della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti/prestati;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l’affidabilità commerciale e professionale di Fornitori (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note), la Società proceda attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerati) o l’interrogazione di banche dati specializzate;
- la Società proceda ad accordi negoziali nei confronti di Fornitori con sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr “black list” pubblicate sul sito della Banca d’Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell’attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- la Società effettui controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
- la Società rifiuti di effettuare pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A;
- la Società implementi un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- la Società comunichi all’Agenzia delle Entrate tutte le prestazioni di servizi ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010);
- la Società definisca i criteri di registrazione delle fatture, delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori e i controlli da effettuare prima della contabilizzazione;
- con riferimento alle attività svolte con il supporto di terzi esterni, i relativi contratti comprendano clausole esplicite di accettazione del Global Code of Conduct e di impegno al rispetto del Modello;

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

B. GESTIONE AMBIENTALE

B.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo sulla gestione ambientale:

a) Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

- Svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti e miscelazione di rifiuti pericolosi.
- Rapporti con gli enti pubblici (ARPA, ASL, Provincia, etc.) in caso di verifiche, ispezioni e/o richieste di autorizzazioni o nell'ambito delle attività di campionamento
- Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni in tema ambientale
- Predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria per gli adempimenti connessi a tematiche ambientali
- Gestione di eventi inquinanti nello svolgimento delle attività aziendali.

b) Gestione dei rifiuti

- Gestione dello smaltimento dei rifiuti
- Attività di gestione dei rifiuti

c) Gestione delle attività produttive ed attività comportanti emissioni in atmosfera

- Gestione di impianti e attività comportanti emissioni in atmosfera

d) Gestione degli scarichi idrici

- Gestione dei processi di scarico di acque reflue

Per l'identificazione delle aree a rischio sono state valutate, in sede di analisi, le attività dei seguenti siti aziendali:

- Carpiano, Milano
- Grassobbio, Bergamo
- Marcallo con Casone, Milano
- Pioltello, Milano

Si precisa che la Società è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato secondo gli standard internazionali ISO 14000 (in Italia UNI EN ISO 14001:2004). La certificazione ISO 14001 non è obbligatoria, ma è stata frutto della scelta volontaria della Società che ha deciso di intraprendere un percorso di adeguamento dei propri processi aziendali rispetto all'esigenza di controllare in maniera preventiva gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili della Gestione Ambientale, di cui al par. B.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1)

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
(concorso in) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., comma 1 e 2)

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs n.152/2006)
Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs n. 152/2006)
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs n.152/2006)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Scarichi acque reflue industriali – Sanzioni penali (art. 137 comma 2, 3, 5, 11, e 13 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006)

B.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività di Gestione Ambientale:

- tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello ed in particolare evitando di tenere comportamenti idonei a ledere l'ambiente;
- coerentemente con i principi deontologici aziendali espressi nel Global Code of Conduct, alla Società e ai propri Dipendenti è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte: aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente.

Inoltre, è fatto espresso divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell'ambiente;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia di sostanze ozono lesive.
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati;
- violare le disposizioni previste dalla normativa sulla tutela dell'ozono in caso di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze considerate lesive ai sensi del Reg. CEE 3093/94 e s.m.i.
- adempiere tempestivamente agli obblighi di messa in sicurezza dei siti e procedere con le opportune segnalazioni nei confronti delle Autorità competenti nonché con gli interventi di dovuta bonifica dei siti in caso di incidenti che abbiano causato l'inquinamento di suolo, sottosuolo e acque con superamento delle soglie di rischio;
- garantire la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Inoltre, tutti i Destinatari sono obbligati al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i., nel caso in cui si detengano presso un sito della Società sostanze pericolose in quantità superiori ai valori soglia definiti nella citata normativa. Nella fattispecie di cui sopra la Società deve:

- individuare i rischi di incidente rilevante;
- integrare conseguentemente il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui al D.Lgs.81/08;
- provvedere all'informazione, formazione e addestramento come previsto dal D.M.10/03/98;
- trasmettere notifica al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La notifica deve contenere, oltre che le informazioni riguardanti la ragione sociale del gestore del sito e la relativa ubicazione, l'indicazione:

- del nome o della funzione della persona responsabile dello stabilimento;
 - delle notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
 - l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
 - l'ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
- redigere e riesaminare ogni 2 anni il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 7;
 - attuare il SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) di cui al documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Nel caso in cui nel sito siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza e a trasmetterlo all'autorità competente. Tale documento deve essere sottoposto a riesame:

- ogni 5 anni;
- ad ogni modifica che costituisca aggravio del preesistente livello di rischio; – ogni volta che intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza.

Inoltre, il gestore è tenuto alla predisposizione di un Piano di Emergenza Interno nonché alla trasmissione di informazioni utili alla predisposizione di un Piano di Emergenza Esterno al Prefetto e alla Provincia.

B.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti**, i protocolli prevedono che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detta specifica materia;
- sia monitorata la normativa in tema di emissione in atmosfera, scarichi idrici, sostanze lesive dell'ozono e gestione dei rifiuti al fine di adeguare gli impianti ad eventuali modifiche legislative;
- siano valutati gli eventuali impatti ambientali legati alla costruzione di nuove sedi e/ampliamento o dismissione di sedi esistenti;
- sia regolamentata la gestione degli aspetti inerenti gli scarichi idrici;
- sia assicurato l'ottenimento, mantenimento e rinnovo, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni relativamente alle attività che possono comportare emissioni in atmosfera;
- siano adottate apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- siano definite le opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- siano identificate le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente;
- siano disciplinati i ruoli e le responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- sia monitorata la normativa in tema di comunicazione e bonifica dei suoli al fine di adeguare gli impianti ad eventuali modifiche legislative;

- siano adottate apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità relativamente al censimento, utilizzo, dismissione e autorizzazioni necessarie delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell’ozono;
- sia accertata, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi connessi ad aspetti ambientali attraverso l’acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- i Fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
- sia assicurata, in considerazione di tutti gli impatti ambientali descritti, la tracciabilità e disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici).

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rifiuti**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano richieste e preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni, nonché devono essere effettuate le comunicazioni necessarie alla gestione dei rifiuti;
- l’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti sia svolta con la massima cura ed attenzione con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei, al divieto di miscelazione dei rifiuti siano essi pericolosi o non pericolosi;
- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: a) la data di validità dell’autorizzazione, b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; c) la localizzazione dell’impianto di smaltimento e d) il metodo di trattamento o recupero;
- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti da parte delle imprese autorizzate sia verificata: a) la data di validità dell’autorizzazione; b) la tipologia e la targa del mezzo; c) i codici CER autorizzati;
- siano formalizzati ruoli, responsabilità, modalità e controlli nello svolgimento delle attività di conferimento dei rifiuti;
- siano formalizzati controlli sistematici sulle attività di gestione del ciclo dei rifiuti;
- i soggetti coinvolti nell’attività di compilazione e controllo della documentazione inerente i rifiuti ricevano specifica formazione;
- i rifiuti prodotti siano correttamente caratterizzati e classificati e identificati;
- sia verificata la congruità del rifiuto prodotto con la qualificazione CER dello stesso, anche qualora il servizio sia eseguito da laboratori terzi;
- le aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti siano individuate e allestite in conformità alla normativa vigente;
- siano individuate le corrette modalità di deposito temporaneo dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- le aree di deposito temporaneo siano mantenute pulite e in ordine anche al fine di scongiurare la possibilità che vi sia miscelazione tra rifiuti;
- sia prevista la differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni illecita miscelazione;

- ciascun rifiuto sia chiaramente identificato mediante apposizione all'esterno del relativo contenitore di descrizione e codice identificativo;
- sia verificata la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa;
- sia verificata la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- siano inseriti nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse nonché il relativo campo di applicazione;
- sia verificata la disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività produttive ed attività comportanti emissioni in atmosfera**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia impiegato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa cogente;
- lo smaltimento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico non rigenerabili né recuperabili, sia affidato a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, siano conferiti al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- siano eseguiti i controlli periodici dei punti di emissione in atmosfera in base a quanto prescritto dalle autorizzazioni e siano pianificate ed effettuate le verifiche periodiche sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- sia garantito lo stoccaggio dei prodotti chimici su bacini di raccolta di eventuali sversamenti.
- sia verificato il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- sia previsto il rispetto, nello svolgimento delle attività di manutenzione, delle procedure emesse in materia ambientale, in particolare di gestione dei rifiuti, degli scarichi, della protezione del suolo e del sottosuolo da eventi inquinanti, delle emissioni in atmosfera e, infine della corretta gestione degli impianti contenenti gas ozono lesivi;
- sia garantita la manutenzione di impianti e attrezzature;
- siano sottoposte a controlli, manutenzioni e revisioni con le frequenze stabilite dalla normativa, le apparecchiature fisse (operative a bordo treno e/o nei siti e impianti aziendali) contenenti liquidi refrigeranti con sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
- siano eseguiti i controlli, le manutenzioni e le revisioni periodiche delle apparecchiature contenenti liquidi refrigeranti con sostanze lesive per l'ozono stratosferico, da personale e società qualificate e iscritte ad Albi e Registri previsti dalla normativa;
- siano rispettati i piani di manutenzione del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature;
- sia controllato lo stato di uso e manutenzione dei sistemi di contenimento degli stoccaggi di sostanze

pericolose per l'ambiente e rifiuti;

- siano definite idonee misure di intervento manutentivo d'urgenza volto a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- sia garantita la tracciabilità e la disponibilità della documentazione relativa alle attività di manutenzione eseguite (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli scarichi idrici**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia monitorata l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- siano eseguiti i controlli analitici periodici degli scarichi al fine di monitorarne la qualità nel rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- siano monitorate le prestazioni riferite a scarichi, emissioni e produzione di rifiuti;
- siano monitorati in modo costante i parametri chimico/fisici degli effluenti;
- siano effettuati interventi di manutenzione periodica e programmata sugli scarichi;
- siano comunicati eventuali superamenti delle concentrazioni di inquinanti e/o di eventuali sversamenti al responsabile della *compliance* ambientale;
- siano effettuate le previste comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- siano previste idonee modalità di gestione delle emergenze;
- sia verificata la disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle attività di depurazione e trattamento acque.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

C. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

C.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del processo Amministrazione, Finanza e Controllo:

- a) Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili.
 - Contabilità generale
 - Definizione e contabilizzazione di poste valutative di bilancio
 - Archiviazione documentazione obbligatoria
 - Predisposizione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ...)
- b) Gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali
 - Definizione bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
 - Gestione rapporti con i soci, collegio sindacale, società di revisione e gestione dei flussi informativi
 - Finanziamento soci
- c) Gestione della fiscalità
 - Gestione adempimenti con l'Amministrazione finanziaria e rapporti con le autorità preposte in caso di controlli
 - Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali
 - Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni IVA
 - Predisposizione, approvazione e versamento delle imposte tramite Modello F24
 - Archiviazione documentazione obbligatoria
 - Gestione del processo di accertamento e riscossione coattiva delle imposte
- d) Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie
 - Gestione dei flussi economico finanziari (attività di tesoreria o altri processi rilevanti, ad es. flussi finanziari intercompany)
 - Operazioni intercompany
 - Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie
- e) Gestione delle operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale
 - Predisposizione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ...)
 - Operazioni straordinarie sul capitale
 - Negoziazione e closing del contratto con la controparte
 - Gestione delle operazioni di M&A
 - Operazioni di fusione/scissione/trasformazione con Società estere
 - Operazioni sul capitale, anche quando finalizzate a operazioni straordinarie
- f) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione
 - Predisposizione verbali e documentazione per il CdA e l'Assemblea
 - Archiviazione documentazione obbligatoria
 - Tenuta libri sociali

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Amministrazione, Finanza e Controllo, di cui al par. C.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1)

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
(concorso in) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
(concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
(concorso in) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
(concorso in) Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)
(concorso in) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
(concorso in) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
(concorso in) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali L. n. 146/2006

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)
Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs 74/2000)*
Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs 74/2000)*
Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs 74/2000)*

* In presenza dei presupposti previsti dalla Direttiva PIF

C.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del Processo Amministrazione Finanza e Controllo. È fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

C.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili**, la **gestione dei rapporti con i Soci e gli organi sociali** e la **Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione coordinamento e gestione della contabilità generale, la raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico, annuali e infrannuali**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano adottate procedure contabili, costantemente aggiornate, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità Organizzativa deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- le comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società siano redatte in base alle prassi aziendali in essere, le quali: (i) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; (ii) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei più significativi passaggi maggiormente sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- sia necessario un momento di condivisione delle scritture contabili prima di arrivare alla formale approvazione del bilancio da parte del CdA e dell'Assemblea della Società;
- i profili di accesso al sistema contabile siano identificati e sia garantita la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- il Collegio Sindacale riceva, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci e dal Collegio Sindacale, siano documentati e conservati;
- l'OdV sia chiamato a partecipare alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio;
- siano messi a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano

garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati, anche ex post, e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- tutti i libri e le scritture contabili siano gestiti e conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale;
- i regolamenti interni e le procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria siano essere oggetto di formalizzazione e/o periodico aggiornamento; – con riferimento alla gestione degli asset:
 - la cessione o dismissione degli asset preveda un processo approvativo adeguatamente formalizzato;
 - la Società adotti un libro dei cespiti all'interno del quale vengano censiti tutti gli asset di cui la stessa dispone, anche quelli presso i terzi e indicati il set minimo di dati necessari, le evidenze documentali a supporto, l'iter approvativo per autorizzare l'inserimento, la modifica o la cancellazione di un asset;
 - sia definito un processo di monitoraggio degli effetti fiscali (variazioni in aumento e diminuzione per la dichiarazione dei redditi) connessi a disallineamenti tra il valore civilistico e il valore fiscale dei cespiti;
 - al fine della gestione della cessione o dismissione degli asset, sia previsto un processo approvativo per cui: sia fornita opportuna e valida autorizzazione, sia attuata la gestione contabile e fiscale della registrazione associata alla cessione o dismissione;
 - nel caso di dismissione di asset destinato alla distruzione/rottamazione, siano previsti dei controlli atti a verificare che la richiesta di autorizzazione contenga un set minimo di informazioni circa le ragioni dello smaltimento, le modalità dello stesso, i soggetti (smaltitori) da coinvolgere e la data di effettuazione e sia data opportuna informativa alla GdF e AE territoriali, ove richiesto.
- siano definite idonee regole per garantire l'archiviazione della documentazione prodotta in relazione alle suddette attività nell'ambito del sistema di controlli e valutazioni inerente all'implementazione del Sarbanes-Oxley Act in Italia, la Società implementi procedure di controllo sui flussi finanziari e di tesoreria.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie** e la **gestione delle operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale**, i protocolli specifici prevedono che:

- la Società implementi procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di soci o di soggetti terzi, finanziamenti intercompany o strutture di cash-pooling:
 - siano effettuate nel rispetto della legge,
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società,
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura intercompany) e delle caratteristiche dell'operazione,
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.
- la Società implementi procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti), anche quando finalizzate ad operazioni straordinarie, siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale), adeguati flussi

informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;

- nella gestione delle operazioni straordinarie sia predisposto uno studio di fattibilità preliminare dell'operazione e un processo di verifica della controparte, sia previsto il coinvolgimento in fase preliminare della funzione fiscale affinché valuti i riflessi fiscali dell'operazione e sia effettuata con il supporto di eventuali *advisor* specialistici, attività di Due Diligence;
- siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti/operazioni infragruppo; i controlli di cui sopra tengano conto:
 - della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
 - degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- siano adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti, i rapporti e le operazioni commerciali o finanziarie intra-gruppo o con i soci.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità**, i protocolli specifici prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi ad oggetto la materia fiscale che hanno come destinatari la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate, Autorità Finanziaria) in genere siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati dalla Società, autorizzati e dotati di idonei poteri;
- la Società archivi e mantenga la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali al fine di garantire adeguata tracciabilità;
- la Società monitori la normativa di carattere fiscale e le evoluzioni dei requisiti di legge che possono avere un riflesso sulla gestione della fiscalità;
- la Società gestisca le situazioni di incertezza nell'applicazione delle norme tributarie richiedendo pareri preventivi sulle situazioni dubbie;
- la Società proceda ad adeguare ed aggiornare i propri adempimenti fiscali sulla base delle nuove norme emesse periodicamente dal legislatore tributario;
- la Società adotti una corretta, veritiera e trasparente contabilizzazione delle fatture attive e passive;
- la Società, anche tramite il consulente fiscale, predisponga un apposito sistema di archiviazione - sia digitale (ad opera del consulente) sia cartaceo - relativo alle relazioni nonché agli eventuali accorgimenti effettivamente implementati per una corretta gestione della fiscalità;
- il processo di determinazione delle imposte preveda, nel caso in cui sia gestito da referenti fiscali esterni alla Società, la definizione preventiva delle tempistiche di trasmissione dei documenti alla base del calcolo (i.e. bilancio di verifica);
- gli accordi con il consulente fiscale esterno per la predisposizione dei dichiarativi siano formalizzati mediante un contratto scritto nel quale vengano individuate chiaramente le attività da questi gestite;
- siano attivati gli opportuni flussi informativi tra referente fiscale e consulente relativamente alla predisposizione dei dichiarativi fiscali, flussi dei quali la Società sia sempre tenuta al corrente;

- la Società svolga la verifica dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;
- le Dichiarazioni Fiscali siano sottoscritte, a seguito delle verifiche eseguite, da parte del Rappresentante legale della Società o da parte di un soggetto munito di apposita Procura;
- la Società svolga la verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle Dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- la Società garantisca la tenuta e la conservazione di documentazione accurata del processo di calcolo delle imposte, al fine di consentire a posteriori la ricostruzione delle operazioni effettuate;
- siano svolti dei controlli dopo la chiusura dell'esercizio e prima della contabilizzazione delle imposte, al fine di confermare che: (i) è stata data completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la Società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la Società sono state eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società;
- sia previsto l'obbligo di garantire la corretta compilazione, il controllo e la custodia dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- nell'ambito del sistema di controlli e valutazioni inerente all'implementazione del Sarbanes-Oxley Act in Italia, la Società implementa procedure di controllo sui flussi finanziari e di tesoreria.

Almeno una volta all'anno e comunque quando se ne crei la necessità, l'Organismo di Vigilanza organizza un incontro con il Collegio Sindacale, per approfondire, alla luce e nel rispetto dei doveri di vigilanza attribuiti al Collegio, ai sensi dell'art. 2403 del c.c., anche sulle operazioni di cui sopra, tematiche ritenute rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 rispetto agli elementi oggetto del presente capitolo.

D. COMMERCIALE

D.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo Commerciale:

- a) Gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti privati per la promozione e vendita dei prodotti della Società svolte in maniera diretta o mediata da agenti o distributori
 - Attività di marketing o vendita di prodotti della Società a Clienti privati svolte in maniera diretta o mediante agenti o distributori
 - Gestione dei rapporti contrattuali e commerciali con i distributori (es. verifica attività di comarketing, sconto fuori fattura, etc.)
- b) Gestione degli agenti e partner commerciali
 - Definizione e aggiornamento delle provvigioni/ condizioni contrattuali e dei rimborsi spese forfettari
 - Verifica dell'erogazione della prestazione
- c) Selezione degli agenti e partner commerciali
 - Selezione degli agenti / partner commerciali (selezione, contrattualizzazione e definizione condizioni economiche)
- d) Vendita di beni o servizi ad enti pubblici attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica
 - Gestione del processo amministrativo di partecipazione a trattative pubbliche (analisi dei prerequisiti e predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione della gara)
 - Gestione del processo tecnico commerciale di partecipazione a trattative pubbliche (predisposizione di offerte e formalizzazione di valutazioni tecnico economiche)
 - Gestione della eventuale fase di verifica delle anomalie post aggiudicazione
- e) Vendita di beni o servizi ad enti pubblici attraverso trattativa privata
 - Definizione da parte dell'Ente Pubblico della modalità di ricorso al contratto di fornitura
 - Gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi (es. addendum contrattuali, ecc.)
 - Predisposizione/ approvazione/ invio offerta tecnico/economico/amministrativa
 - Negoziazione del contratto
- f) Gestione del contratto di fornitura ad ente pubblico
 - Ricevimento ordine
 - Fatturazione attiva
 - Gestione rinnovi/proroghe
 - Attività di incasso e recupero crediti
- g) Gestione reclami e contestazioni
 - Rendicontazione del servizio e rilevazione di eventuali non conformità/reclami
 - Esecuzione del contratto/ordine di vendita e gestione di eventuali non conformità/reclami
 - Esecuzione del contratto e/o modifica/integrazione delle condizioni contrattuali e gestione dei rapporti con gli Enti anche in caso di eventuali non conformità/reclami

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Commerciale, di cui al paragrafo D.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>
<p><u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>
<p><u>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)</u></p> <p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);</p>
<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>
<p><u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>
<p><u>Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</p>
<p><u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali L. n. 146/2006</u></p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p>

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)

D.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo Commerciale:

- i rapporti con terzi per la negoziazione, stipulazione ed attuazione di accordi commerciali sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegate;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Global Code of Conduct e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali sono gestite e siglate solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- sono identificati gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla con gli enti terzi siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- con riferimento alla stipula di accordi o contratti, vi è separazione dei compiti tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- è fatto divieto di emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- in ogni trattativa tutti i dipendenti operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure aziendali in essere;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Direzione/Funzione competente;
- condizionare o impedire il regolare svolgimento di una gara indetta dalla P.A. ovvero distogliere o impedire la libera partecipazione alla gara agli altri offerenti utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o con il riconoscimento di doni o promesse;
- alterare il principio della libera concorrenza attraverso una condotta collusiva fra i singoli soggetti che partecipano ad un confronto competitivo indetto dalla P.A. ovvero un'intesa con il preposto alla gara;
- alterare la procedura di predisposizione di qualsiasi atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione ad un confronto competitivo indetto dalla P.A., inquinare il contenuto e condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione utilizzando mezzi violenti, minacce, artifici, inganni, menzogne o condotte collusive ovvero con riconoscimento di doni o promesse.

D.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti privati per la promozione e vendita dei prodotti della Società svolte in maniera diretta o mediata da agenti o distributori**, la **vendita di beni o servizi ad enti pubblici attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica**, la **vendita di beni o servizi ad enti pubblici attraverso trattativa privata** e la **gestione del contratto di fornitura ad ente pubblico**, i protocolli specifici prevedono che:

- i Partner commerciali siano scelti con metodi trasparenti e secondo criteri di merito ed efficienza;
- i rapporti commerciali coi Clienti o potenziali Clienti (prospect) siano regolati da specifiche policies aziendali, che definiscono i ruoli e le responsabilità nei processi gestionali dei vari mercati di riferimento;
- le strategie commerciali e le logiche di pricing, scontistica, etc., siano approvate dai Responsabili aziendali a ciò espressamente delegati, secondo i vigenti profili autorizzativi di livello locale e corporate;
- ai Responsabili di cui al punto precedente sia attribuito anche il compito di vigilare sulla corretta gestione dei processi di erogazione di omaggi a soggetti privati o effettuazione di spese di rappresentanza nell'area di business di competenza;
- i contratti tra la Società e i Partner commerciali:
 - siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
 - contengano clausole standard, definite dalla Direzione Legale, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Partner sia contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la Società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001;
 - contengano apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- la Società implementi una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti (ragione/denominazione sociale, residenza, indirizzo di fatturazione, P.IVA e/o Codice Fiscale, iscrizione al VIES, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- la Società implementi attività di controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese ai Clienti, gli importi fatturati e gli importi incassati;
- nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note), la Società proceda attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerati) o l'interrogazione di banche dati specializzate.
- la Società proceda ad accordi negoziali nei confronti di partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- la Società effettui controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
- la Società rifiuti di ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A;

- la Società comunichi all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010);
- nell’ambito del sistema di controlli e valutazioni inerente all’implementazione del Sarbanes-Oxley Act in Italia, la Società implementi procedure di controllo sui flussi finanziari e di tesoreria.

Per le operazioni riguardanti la **selezione degli agenti, e partner commerciali** e la **gestione degli agenti, e partner commerciali**, i protocolli specifici prevedono che:

- le Funzioni che richiedono la selezione e l’assunzione di agenti formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell’ambito di un budget annuale;
- nella fase di individuazione e scelta dell’agente, siano verificati i requisiti di professionalità, integrità, onestà ed affidabilità;
- i contratti, redatti in collaborazione con la Direzione Legale:
 - siano definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio oggetto di acquisto;
 - prevedano una specifica clausola che vincoli agenti all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. La mancata osservanza di tale clausola, da sottoscrivere espressamente, dovrà essere indicata come possibile causa di scioglimento del rapporto contrattuale;
 - escludano l’utilizzo di clausole ambigue che possano indurre a comportamenti non conformi ai principi etico-comportamentali quali, ad esempio, il riferimento all’adozione di generici provvedimenti atti a superare le criticità nelle procedure autorizzative;
- la scelta del partner o la stipula di convenzioni avvenga nel rispetto di criteri predeterminati ed alla luce di indici di rischio ed anomalia preventivamente identificati e costantemente aggiornati dalle funzioni competenti;
- nella selezione delle terze parti siano sempre essere espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- siano svolti accertamenti idonei a verificare l’identità, la sede e la natura giuridica della controparte dell’operazione e ne sia acquisito, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione ove compatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione dei principi fondamentali del Global Code of Conduct, del Modello e del Codice di Condotta Anti Corruzione;
- siano svolti controlli formali sulla presenza di precedenti penali ed eventuali comportamenti non conformi al Global Code of Conduct e dell’Anti-Bribery Policy;
- siano effettuate verifiche in merito a possibili conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione;
- siano definiti adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti, listini, campagne, prestazioni ecc.;
- sia garantita la tracciabilità della documentazione attraverso i sistemi gestionali di cui la Società si è dotata;
- la Società implementi una procedura interna di gestione dell’anagrafica dei Fornitori (ragione/denominazione sociale, partita IVA, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- la Società preveda modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;

- il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- sia svolta specifica attività formativa, nel periodo iniziale del rapporto (inserimento), per gli agenti che svolgono correntemente attività in contatto con la P.A.;
- sia effettuata una periodica attività valutativa circa la qualità del servizio reso e della rispondenza dei soggetti ai requisiti di selezione;
- non siano corrisposte agli agenti provvigioni in misura non congrua rispetto alla natura e al valore della transazione conclusa, o non conformi alle condizioni commerciali o alle prassi esistenti sul mercato;
- i criteri di attribuzione degli incentivi e delle provvigioni spettanti agli agenti siano definiti in modo chiaro e trasparente e non siano basati solo sul parametro del maggior venduto, ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla fidelizzazione dei clienti, sull'assenza di reclami rispetto all'operato, sul numero di clienti in portafoglio, ecc.
- la Società implementi una procedura volta al controllo della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti/prestati di corrispondenza tra le prestazioni rese dei fornitori, gli importi fatturati dagli stessi e gli importi pagati;
- la Società proceda ad accordi negoziali nei confronti di Fornitori con sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
- la Società rifiuti di effettuare pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dal D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;
- la Società implementi un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- la Società comunichi all'Agenzia delle Entrate tutte le prestazioni di servizi ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (cfr D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010);
- la Società definisca i criteri di registrazione delle fatture, delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori e i controlli da effettuare prima della contabilizzazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei reclami e delle contestazioni**, i protocolli specifici prevedono che:

- il sistema dei poteri e delle deleghe individui i soggetti muniti di procura per la sottoscrizione di accordi transattivi, per la determinazione di previsioni di perdita/perdite effettivamente conseguite, nonché per la rappresentanza della Società in sede giudiziaria;
- la Direzione Legale sia coinvolta a titolo consultivo o per supporto su materie legali, anche in caso di controversie che, per la loro natura, sono gestite da altre Direzioni della Società;
- sia previsto il coinvolgimento della Direzione Finanza in relazione alle attività connesse all'accantonamento di fondi a fronte di eventuali previsioni di perdita e al successivo eventuale appostamento in bilancio delle perdite effettivamente conseguite o presunte, previa autorizzazione dei soggetti facoltizzati ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe;
- la documentazione necessaria all'istruttoria del reclamo presso le competenti strutture organizzative sia acquisita e trasmessa al cliente;

- siano previste attività finalizzate alla rilevazione e il monitoraggio periodico delle controversie pendenti;
- i flussi informativi e documentali intercorsi nell'ambito del processo avvengano secondo mezzi che garantiscano la tracciabilità delle decisioni assunte.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

E. INFORMATION TECHNOLOGY

E.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del processo Information Technology:

- a) Gestione e presidio della sicurezza informatica e degli accessi logici
 - Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici
 - Invio telematico di atti, documenti e scritture
 - Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale
- b) Gestione dei software
 - Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore
- c) Gestione della rete e dell'hardware
 - Gestione delle attività connesse alla manutenzione e implementazione della rete informatica e degli hardware

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Information Technology, di cui al par. E.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- Abusivo utilizzo di opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta dal diritto d'autore, (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies L. n.633/1941)

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)

E.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo Information Technology. È fatto divieto di:

- utilizzare i personal computer aziendali per attività differenti rispetto a quelle connesse al business dell'Azienda, a meno che si tratti di attività espressamente autorizzate dalla Società. In particolare, i personal computer non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o archiviare comunicazioni o informazioni che possono essere considerate sessualmente esplicite, blasfeme, intimidatorie, non etiche o comunque offensive;
- porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti archiviati all'interno dei sistemi informativi di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della Società;
- rendere pubblica qualsivoglia informazione assegnata per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali.

E.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili del Processo Information Technology, di cui al par. E1, i protocolli specifici prevedono che:

- la Società implementi un approccio di governance dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- l'accesso ai sistemi informativi sia consentito solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo codice di identificazione e password assegnati originariamente dalla Società;
- la password originariamente assegnata dalla Società sia modificata dall'utente, a seguito del primo accesso, e comunque secondo la periodicità stabilita dalla Società avuto riguardo alla frequenza di utilizzo e alla criticità dei dati cui si accede per mezzo della password. Al riguardo, si consiglia vivamente l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- ogni destinatario sia tenuto ad attivare le misure necessarie per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso. A tale proposito, si invitano tutti i destinatari all'uscita dal sistema o al blocco dell'accesso in caso di allontanamento dalla postazione, nonché allo spegnimento della macchina al termine della giornata lavorativa;
- la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno della Società siano oggetto di accurata verifica, sia nel caso in cui la risorsa venga adibita a differente attività, sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro con 3M;

- tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale siano oggetto di monitoraggio periodico, oltre a risultare accessibili per la Società nei particolari casi descritti dalle procedure aziendali vigenti;
- ogni risorsa sia adeguatamente formata e informata in merito ai comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi, oltre che sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dalla commissione di un illecito.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

F. GESTIONE LEGALE

F.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo di Gestione Legale:

- a) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici, tributari), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
- Gestione dei rapporti con i giudici e/o con i consulenti
 - Gestione dei rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (es. testimoni)
 - Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione del contenzioso tributario
 - Gestione delle controversie societarie (tra la società, i soci, i suoi amministratori, liquidatori e sindaci) con riguardo a transazioni e nomina di arbitri (c.d. arbitrato societario)
 - Operazioni negoziali di varia natura (modifiche alla compagine sociale, modifiche dell'organo amministrativo, mutamento della denominazione sociale o spostamento della sede, distribuzione utili, compravendita di asset aziendali)

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili della Gestione Legale, di cui al par. F.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>
<p><u>Reati contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>
<p><u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</p>

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)

F.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività di Gestione Legale. È fatto divieto in particolare di:

- porre in essere (direttamente o indirettamente), nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A.;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- nell'ambito di una transazione stragiudiziale, accordarsi con controparti terze per l'emissione o la ricezione di fatture o altri documenti falsi per operazioni inesistenti;
- trasferire la titolarità e la disponibilità di denaro, beni, utili, quote societarie od altri valori a terzi fittiziamente interposti al fine di eludere l'applicazione della confisca, del sequestro o di altre misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, anche qualora il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto;
- eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora si partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni;
- trasferire la titolarità o la disponibilità ad intestatari fittizi di denaro, beni o altri valori e proventi di provenienza illecita al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive.

F.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative alla Gestione Legale, di cui al par. F.1, i protocolli specifici prevedono che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detta specifica materia;
- nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria sia fatto espresso divieto di:
 - esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e/o alterati;
 - sottrarre od omettere l’esibizione di documenti completi, fedeli e veritieri;
 - omettere informazioni dovute;
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni;
- siano identificati i soggetti autorizzati a concordare eventuali transazioni, adesioni e in generale accordi con l’Autorità Giudiziaria;
- sia effettuata l’identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con la PA;
- con riferimento agli accordi transattivi con la PA, la loro sottoscrizione avvenga in base alle esistenti procure conferite dalla Società e nel rispetto dei limiti autorizzativi interni;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

G. COMUNICAZIONE E MARKETING

G.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo di Comunicazione e Marketing:

- a) Comunicazione all'esterno del brand aziendale, anche tramite la collaborazione di terzi (es. agenzie)
 - Predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale, anche tramite la collaborazione di terzi (es. agenzie)
 - Sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di campagne pubblicitarie destinate ai clienti, anche tramite la collaborazione di terzi (es. agenzie)
 - Attività promozionali legate al business.
- b) Organizzazione o partecipazione ad eventi, convegni, manifestazioni o altre iniziative utili alla promozione dell'immagine aziendale cui possono essere invitati funzionari pubblici
 - Contatti con i funzionari pubblici in occasione della partecipazione all'eventoSponsorizzazione di convegni anche ECM di natura extrafarmaco o organizzazione di altri eventi in Italia o all'estero (non soggetti ad autorizzazione AIFA) cui sono invitati Health Care Professionals
 - Contatti con gli Opinion Leaders, le società scientifiche e i medici partecipanti agli eventi
 - Definizione dei partecipanti e definizione e approvazione spese ospitalità partecipanti
 - Gestione dei rapporti coi Provider per l'organizzazione dell'evento (partecipazione relatori e medici delegati)
 - Gestione dei rapporti con le Agenzie per gli aspetti organizzativi e di logistica dell'evento
 - Selezione dei soggetti terzi privati (provider/agenzie/società scientifiche), definizione del prezzo, esecuzione della prestazione e contabilizzazione
- c) Gestione di donazioni, omaggi e liberalità
 - Rapporti con enti pubblici o soggetti legati ad ambienti pubblici (es. ONLUS, Associazioni culturali, Società a partecipazione mista, ecc.) per l'elargizione di donazioni, comodati o altre erogazioni liberali (ad es. borse di studio, assegni di ricerca)
 - Gestione di omaggi o premi a interlocutori
 - Concessione di donazioni, omaggi o erogazioni liberali
- d) Sponsorizzazione di iniziative / eventi / progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere
 - Sponsorizzazione di iniziative proposte da Enti pubblici o che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente o indirettamente il coinvolgimento di interessi di natura pubblicitaria
 - Sponsorizzazione di iniziative private
 - Concessione delle sponsorizzazioni

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Comunicazione e Marketing, di cui al par. G.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>
<p><u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>
<p><u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Abusivo utilizzo di opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta dal diritto d'autore, (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies L. n.633/1941</p>
<p><u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali L. n. 146/2006</u></p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p>
<p><u>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)</u></p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);</p>
<p><u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs 231/2001)</u></p> <p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p>
<p><u>Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)</p>

G.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo Comunicazione e Marketing. È fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- utilizzare in modo improprio lo strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati di corruzione, nell'eventuale caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
- porre in essere comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

G.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative al Processo Comunicazione e Marketing, di cui al par. G.1, i protocolli specifici prevedono che:

- donazioni e sponsorizzazioni possano essere effettuate esclusivamente dai soggetti a questo espressamente delegati. Siano stabiliti controlli atti a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza. In caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto;
- sulla base di un budget approvato e sulla base degli esiti delle valutazioni economiche e di opportunità strategica dell'evento, convegno e/o manifestazione, sia previsto un sistema di approvazione formale dell'operazione da parte dei soggetti dotati di adeguati poteri di spesa;
- le operazioni di promozione e sponsorizzazione siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine o la mission della Società;
- le operazioni di promozione e sponsorizzazione siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- sponsorizzazioni ed omaggi siano erogati nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile;

- l’attivazione di ciascuna erogazione sia subordinata alla garanzia di congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa;
- il personale della Società, nell’ambito dei propri rapporti interni e nelle relazioni con tutti i soggetti terzi, eviti fermamente ogni discriminazione basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori;
- tutti gli omaggi siano acquistati direttamente dalla Società sulla base del budget approvato e secondo il sistema dei poteri formalmente attribuito;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le erogazioni liberali/donazioni e sponsorizzazioni effettuate;
- gli omaggi siano circoscritti a soli atti di cortesia commerciale o omaggi - di esiguo importo predefinito - a dipendenti in occasione di festività o eventi particolari (es. omaggi natalizi o simili);
- siano previste richieste ad hoc e controlli preventivi sulle attività e sui documenti che prevedano l’utilizzo di opere coperte da diritto d’autore (es. caricamento di immagini, contenuti musicali, citazioni);
- le opere protette da diritto d’autore acquistate dalla Società ai fini dell’attività comunicativa e/o di *marketing* siano catalogate in un apposito database;
- siano adottati strumenti ai fini del monitoraggio delle scadenze dei diritti di utilizzo;
- tutte le attività di comunicazioni ritenute rilevanti dalla Società siano preventivamente autorizzate;
- i rapporti tra la Società e i “media” siano gestiti in via riservata dalle funzioni preposte, al fine di garantire la sicurezza, la coerenza, la completezza, l’omogeneità e l’univocità dell’informazione;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che riguardano la Società siano gestiti nel rispetto delle procure conferite dalla Società e dei limiti approvativi interni della Società;
- il personale della Società, ancorché sollecitato in tal senso, non instauri, né intrattenga rapporti diretti con i mass media, né rilasci dichiarazioni pubbliche, anche sui social media, di dati ed informazioni riguardanti la Società, ancor più se pregiudizievoli o idonee ad influenzare il mercato di riferimento e/o a compromettere l’immagine della Società, salvo espressa autorizzazione rilasciata dai soggetti a ciò preposti;
- siano definite e disciplinate le modalità di pianificazione degli eventi e la gestione delle eventuali ospitalità legate ai corsi di formazione (viaggio, alloggio);
- sia effettuata una verifica documentale a consuntivo di tutti i documenti relativi al processo, con particolare riferimento a quelli inerenti le spese;
- qualora l’organizzazione degli eventi formativi sia affidata a un terzo, l’affidamento deve essere disciplinato da contratto scritto, nel quale sono chiaramente prestabiliti il prezzo della prestazione o i criteri per determinarlo;

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

H. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

H.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo di Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione⁵:

- a) Gestione di contributi pubblici e/o finanziamenti agevolati (ad es. per formazione). Rapporti con gli Enti Pubblici in fase di richiesta di erogazione dei contributi, rendicontazione e incasso
 - Rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi, finanziamenti o altre erogazioni
 - Rendicontazione all'Ente erogatore attraverso la predisposizione ed invio di prospetti, tabelle e relazioni
 - Rapporti con i funzionari pubblici in caso di controlli circa il corretto utilizzo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni
- b) Supporto di natura tecnico-specialistica prestato ad enti pubblici nell'ambito delle aree tecniche di competenza della Società
 - Contatti con funzionari pubblici in occasione di richieste di supporto di natura tecnico specialistica da parte dell'Ente

⁵ Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

— potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

— potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali.

- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali / gestione delle pratiche di omologazione, certificazione e dichiarazione di conformità da parte di Enti e Istituti preposti
 - Predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento di autorizzazioni, licenze e /o concessioni
 - Rapporti con i funzionari pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni
- d) Gestione delle visite ispettive da parte di Enti Pubblici o Privati in relazione a tutti gli ambiti aziendali
 - Rapporti con gli organismi ispettivi in caso di controlli
- e) Rapporti con enti pubblici nell'ambito della gestione del personale
 - Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni agevolate
 - Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette
 - Gestione rapporti con enti pubblici in caso di verifiche aventi ad oggetto adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e relativi ad assunzioni agevolate

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili della Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui al par. H.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) (concorso in) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., comma 1 e 2)</p>

H.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nella Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione. E' fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione; fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea (compresi premi, indennità, restituzioni e contributi a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) ovvero destinare tali erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. Inoltre, la Società si impegna a garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale. A titolo esemplificativo la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- non esibire documenti e dati falsi o alterati.

H.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative alla Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui al par. H.1., i protocolli specifici prevedono che:

- i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano

da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti;

- ai Fornitori che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società sia formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta; i soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, siano formalmente identificati attraverso un sistema di deleghe e procure;
- a tutti gli incontri rilevanti con il rappresentante della Pubblica Amministrazione siano presenti, ove possibile, almeno due soggetti aziendali;
- tutta la documentazione condivisa con la Pubblica Amministrazione sia verificata e sottoscritta da parte del responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della società;
- ciascuna direzione aziendale sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- sia prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione abbiano l'assoluto divieto di ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza o ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto abbia l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione sia effettuata evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

I. PRODUZIONE

I.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo di Produzione:

- a) Gestione delle attività connesse ai processi di produzione e distribuzione dei beni commercializzati dalla Società
- Gestione del processo produttivo e distributivo
 - Sicurezza prodotti

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

I.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Produzione, di cui al par. I.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs 231/2001)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

I.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel Processo Produzione. E' fatto divieto in particolare di:

- alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
- detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;

- mettere in circolazione, anche attraverso l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e allo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente.

I.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative al Processo Produzione, di cui al par. I.1, i protocolli specifici prevedono che:

- siano chiaramente identificati, con mezzi idonei e tracciabili, i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte;
- la Società non proceda alla produzione e/o alla commercializzazione di alcun bene/servizio, senza aver prima espletato tutte le indagini necessarie ad escludere la violazione di altrui diritti di privativa (es. attraverso l’esecuzione di ricerche di anteriorità);
- nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, sia sempre preventivamente necessario ottenere l’autorizzazione, da parte del titolare, all’utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza, definito e/o controllato dalla funzione Affari Legali;
- le previsioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano anche alle attività di acquisizione di materie prime, nonché di beni destinati ad essere successivamente immessi sul mercato da parte della Società (con proprio logo o, anche, con logo altrui) e/o anche semplicemente stoccate presso i siti produttivi/magazzini della Società;
- nelle suddette attività di acquisizione di materie prime, nonché di beni successivamente destinati alla vendita, siano seguiti rigorosi standard di selezione e qualificazione dei fornitori;
- il processo di produzione avvenga sulla base di specifiche tecniche preventivamente definite in cui siano chiaramente stabiliti la tipologia e la qualità di beni (materie prime e semilavorati) da utilizzare in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto finito;
- il processo di fabbricazione, produzione e lavorazione sia costantemente monitorato per verificare che siano immessi esclusivamente beni (materie prime e semilavorati) che per qualità e caratteristiche tecniche siano conformi a quanto previsto nelle specifiche di prodotto;
- siano identificati i prodotti non conformi per caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelle predefinite e sugli stessi siano previste specifiche attività di controllo al fine di evitare che possano essere destinati alla successiva fase di vendita;
- siano effettuati e documentati controlli volti a garantire che le informazioni riportate siano corrispondenti alla composizione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche qualitative, quantitative e di origine o provenienza;
- siano effettuati e documentati controlli sulla corretta corrispondenza tra la descrizione e le informazioni tecnico-commerciali del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o sul materiale informativo o comunque su qualsiasi materiale (compreso il packaging) consegnato ai clienti o diffuso al pubblico, o utilizzato per pubblicizzare il prodotto.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

J. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

J.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo Selezione, assunzione e gestione del personale:

- a) Gestione rimborsi spese
 - Richiesta e gestione dei rimborsi spese e degli anticipi
 - Contabilizzazione dei rimborsi spese ai dipendenti
- b) Gestione delle spese di rappresentanza
 - Gestione delle spese di rappresentanza dell'Azienda
 - Contabilizzazione e pagamento
- c) Attività relative alla selezione e gestione del personale
 - Selezione e assunzione del personale
 - Gestione del personale nello svolgimento delle attività lavorative
 - Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette
 - Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per la gestione di procedura di cassa integrazione e mobilità
- d) Gestione delle politiche retributive, delle valutazioni e del sistema premiante
 - Stipendio ai dipendenti
 - Adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali
 - Rapporti con enti pubblici in caso di verifiche aventi ad oggetto adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e relativi ad assunzioni agevolate

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

J.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo Selezione, assunzione e gestione del personale, di cui al par. K.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1)

<p><u>Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)</u> Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>
<p><u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali L. n. 146/2006</u> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p>
<p><u>Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)</u> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)</p>
<p><u>Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)</u> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p>
<p><u>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</u> Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)</p>

J.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel Processo Selezione, Assunzione e Gestione del personale. E' fatto divieto di:

- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi

J.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rimborsi spese** e la **gestione delle spese di rappresentanza**, i protocolli specifici prevedono che:

- il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei massimali di spesa predefiniti, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso;
- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile della Funzione competente in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- la gestione dei rimborsi spese avvenga in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;

- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte siano sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio siano sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- sia sempre indicato il nominativo del beneficiario di eventuali spese di rappresentanza;
- siano assolutamente vietate tutte le spese in qualunque modo dirette ad acquisire vantaggi impropri;
- venga assicurata la tracciabilità delle note spese e dei relativi giustificativi.

Per le operazioni **attività relative alla selezione e gestione del personale**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia vietato favorire, nei processi di assunzione, dipendenti, collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature;
- in fase di assunzione, sia raccolta dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile della Funzione competente, in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e agevolare eventuali controlli successivi;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la PA;
- l'assegnazione del benefit aziendale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico, secondo quanto previsto dagli strumenti di attuazione del Modello applicabili;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- siano identificati i beni e le utilità aziendali concessi (es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei benefit attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

- nei processi di selezione ed assunzione del personale extracomunitario siano attivate misure di controllo da parte della Funzione HR, al fine di verificare il regolare possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, l'assunzione può essere perfezionata solo dopo aver verificato tali elementi;
- a seguito dell'assunzione di personale extracomunitario, la Funzione HR monitori la scadenza del permesso di soggiorno e, con adeguato anticipo rispetto alla stessa, allerti tempestivamente il dipendente affinché questi proceda al rinnovo;
- le misure di cui ai due punti precedenti siano attivate, per il tramite dell'Agenzia per il Lavoro incaricata, anche in caso di somministrazione di lavoro;
- nei processi di gestione del personale sia vietato avviare rapporti con Agenzie per il Lavoro per la somministrazione di lavoro nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte dell'Agenzia o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione. Nel caso in cui qualsiasi Destinatario coinvolto nel processo di gestione del personale riscontri tali rischi, lo stesso è tenuto a darne immediata informazione ai soggetti delegati al perfezionamento del contratto di somministrazione, affinché questi assicurino il rispetto del divieto in esame, coinvolgendo, quando necessario, la Direzione Legale.

Per le operazioni la **gestione delle politiche retributive, delle valutazioni e del sistema premiante**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia creato un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta;
- la determinazione dell'incentivo da assegnare al personale della Società sia fondata su criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi raggiunti;
- gli obiettivi da raggiungere non siano esclusivamente di carattere economico, ma altresì qualitativo, oltre che leciti;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti o di incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento e all'assegnazione dell'incentivo;
- vi sia separazione fra chi autorizza e chi controlla l'assegnazione dell'incentivo.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

K. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

K.1 Le Attività Sensibili

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili del Processo di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro:

- a) Individuazione delle disposizioni normative applicabili, in materia di salute e sicurezza a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali
- b) Identificazione, definizione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL
- c) Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione
- d) Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori
- e) Sorveglianza sanitaria
- f) Gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive (tra cui malattie professionali ed infortuni)
- g) Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge
- h) Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento (macchinari, attrezzature, sistemi antincendio, ecc.)
- i) Preparazione e risposta alle emergenze
- j) Comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

K.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, di cui al par. L.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies D.Lgs 231/2001)</u></p> <p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</p> <p>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)²</p>

K.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel Processo di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, affinché:

- pongano in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei Reati in materia di Salute e Sicurezza;
- tengano un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate

nella presente Parte Speciale, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Società

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente sezione della Parte Speciale indica le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuate dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008; tali misure si intendono a carico del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti secondo la ripartizione di attribuzioni e competenze in vigore all'interno della Società e consistono in:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; – controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; – istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tutte le misure di tutela su indicate, relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Al fine di consentire l'attuazione di tali misure, la Società, sempre in applicazione di quanto previsto dal Decreto 81:

Procedure/disposizioni

- si dota di procedure/disposizioni adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- si dota di una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- si dota di una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- si dota di procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- si dota di procedure per la certificazione della qualità (c.d. ISO).

La documentazione relativa a tali procedure è resa disponibile ai Dipendenti.

Informativa

- fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi dell'impresa, le conseguenze di questi, le misure di prevenzione e protezione adottate, la nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- dà evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi anche tramite verbalizzazione degli eventuali incontri;
- predispone formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione personale messi a disposizione dei dipendenti.

La documentazione e le procedure relative a tale attività di informativa sono rese disponibili ai Dipendenti.

Formazione

- fornisce adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro (per le caratteristiche dell'attività di formazione).

Registri e altri documenti

- si dota di apposito registro infortuni da aggiornare e compilare costantemente in ogni sua parte;
- si dota di apposito registro degli esposti, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- si dota di un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di emissione della pratica;
- dà adeguata evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;
- tiene un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- redige un adeguato documento di valutazione dei rischi contenente il programma delle misure di mantenimento e miglioramento;
- predispone un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto; □ tiene evidenza documentale della preventiva consultazione degli RLS sulla:
 - organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;
 - definizione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Riunioni

- predispone periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

K.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti l'**individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**, i protocolli specifici prevedono che:

- la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) sia assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo;
- siano identificate le leggi e le normative applicabili alle attività e ai prodotti della Società;
- sia stabilito un controllo periodico della conformità alla normativa applicabile;
- siano individuati i soggetti responsabili dell'identificazione e valutazione dell'applicabilità della normativa vigente e sono identificate le fonti di approfondimento normativo consultabili;
- la Società si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio degli aspetti legali, inclusi gli standard tecnico-strutturali.

Per le operazioni riguardanti la **definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
- sia garantita la presenza e l'aggiornamento dell'Organigramma della Sicurezza di Sede/Società (es. RSPP, RLS, Medico Competente, Addetti antincendio e primo soccorso, Preposti), monitorando tempestivamente ogni cambiamento intercorso e/o di progetti di cambiamento tecnologico, impiantistico, organizzativo e procedurale;
- la Società si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio degli aspetti legati agli standard tecnico-strutturali;
- sia prevista, anche attraverso un sistema di deleghe, l'attribuzione di specifiche responsabilità, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- siano formalizzate le relative responsabilità di gestione in maniera univoca, anche mediante specifici atti di nomina e il corretto conferimento di poteri necessari allo svolgimento del ruolo, inclusi quelli di spesa;
- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e siano loro conferiti adeguati poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti che rivestono un ruolo datoriale ai sensi del D.Lgs. 81/08 siano formalmente designati dalla Società con la conseguente attribuzione di deleghe e procure in materia di gestione del personale, nonché di tutela della salute dei lavoratori, ai fini di un'opportuna gestione delle tematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l’organigramma per la sicurezza sia pubblicato nell’intranet aziendale, e indichi compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell’ambito dell’apparato aziendale di prevenzione dal rischio infortuni/malattie professionali, e la Società ne curi l’aggiornamento;
- identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL.

Per le operazioni riguardanti l’**identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (“DVR”, “DUVRI”) per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- sia predisposto un modello di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
- sia prevista la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- siano individuate le consulenze e le professionalità esterne necessarie e da coinvolgere nella valutazione dei rischi e nell’adeguamento documentale, tecnico, impiantistico;
- sia definito, aggiornato e divulgato, attraverso il supporto del RSPP, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- sia effettuata la valutazione dei rischi, elaborando il D.V.R. e ogni altro documento necessario al mantenimento o miglioramento degli standard di salute e sicurezza;
- l’individuazione e la rilevazione dei rischi sia competenza del datore di lavoro, che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all’individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato della Società;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni, siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la Società proceda all’identificazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che risultino significativi e di responsabilità della Società; i criteri, costituenti integrazione di tale identificazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - attività di routine e non routine;
 - attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
 - comportamento umano;
 - pericoli provenienti dall’esterno;
 - pericoli legati alle operazioni o creati nell’ambiente circostante;
 - infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
 - modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;

- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- sia disponibile, in adempimento al Testo Unico Sicurezza, per ciascuna unità locale, un Documento di Valutazione dei Rischi che individua i rischi operativi ed i possibili danni che si possono verificare nell'ambito delle varie aree di attività; il Documento di Valutazione dei Rischi sia predisposto dalla Società;
- la Società individui le misure di prevenzione e di protezione adeguate per il controllo dei rischi ed elabora il programma di miglioramento mediante, tra l'altro:
 - l'individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative;
 - l'individuazione dei soggetti esposti;
 - l'individuazione dei danni effettivamente verificatisi in passato, sulla base dell'esame delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
 - la valutazione dei rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela, cui segue l'individuazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi, con programmazione delle azioni di prevenzione e protezione;
- in relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale, sia necessario che la Società:
 - identifichi le attività per le quali prevedere l'impiego di DPI e l'eventuale coinvolgimento dell'identificazione del MC e dell'RLS;
 - definisca i criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
 - definisca le modalità di consegna ed eventualmente di conservazione/manutenzione dei DPI;
 - definisca un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione e la definizione di specifiche azioni in caso di riscontro di non conformità a seguito delle verifiche svolte presso i magazzini.

Per le operazioni riguardanti la **preparazione e risposte alle emergenze**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi alla definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- il Piano Antincendio e d'Emergenza della Sede sia definito, aggiornato e divulgato, attraverso il supporto del RSPP;
- la gestione delle emergenze venga attuata attraverso specifici piani che prevedono:
 - l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
 - definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
 - modalità e responsabilità di gestione delle prove di emergenza, con particolare riguardo alla tipologia di emergenza (es. incendio, evacuazione, ecc.);
 - pianificazione ed esecuzione delle prove di emergenza per la verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti;
- siano individuati, attraverso detti piani, i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze;

- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- sia assicurata all'interno degli spazi operativi un'adeguata organizzazione delle attività produttive al fine di consentire la corretta esecuzione delle procedure di emergenza;
- ove applicabile, la Società provveda a ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Per le operazioni riguardanti la **definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento (macchinari, attrezzature, sistemi antincendio ecc.)**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia garantita l'idoneità degli edifici, la corretta manutenzione dei mezzi e attrezzature di lavoro, l'adempimento degli obblighi di legge; siano definite, aggiornate e divulgate, attraverso il supporto del RSPP, le istruzioni operative per la sicurezza delle postazioni di lavoro e/o delle mansioni lavorative;
- sia tenuta aggiornata la documentazione di propria competenza all'evolversi dei processi tecnici ed organizzativi della Sede/Società;
- sia assicurato l'aggiornamento della documentazione di sede/società e il calendario/scadenziario delle attività di miglioramento e implementazione;
- siano garantiti i controlli periodici previsti per legge su impianti, macchinari, attrezzature;
- la Società provveda a effettuare periodicamente le opportune verifiche e controlli di manutenzione presso i vari siti interessati (es. verifica impianti messa a terra, impianti antincendio);
- vengano effettuati sopralluoghi presso le diverse sedi, nei quali vengono notificate eventuali non conformità e programmati gli opportuni interventi risolutivi;
- siano definite le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, identificate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate);
- gli eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Per le operazioni riguardanti la **sorveglianza sanitaria**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi al processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
- sia garantita la formazione dei lavoratori della Società e il presidio sanitario previsto per legge;
- sia mantenuto aggiornato l'elenco del personale di Sede/Società da sottoporre o sottoposto a sorveglianza sanitaria, presidiando le scadenze, i cambi mansioni, le nuove assunzioni, il rispetto delle prescrizioni impartite dal medico competente;
- sia conservato in archivio il protocollo sanitario, la relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori, il verbale di sopralluogo del medico, fotocopia dei giudizi di idoneità;

- sia inviato agli RSPP e al medico coordinatore l'elenco complessivo e aggiornato dei lavoratori al fine di consentire l'aggiornamento dello stato di attuazione della sorveglianza sanitaria da parte dei vari medici competenti nominati sul territorio;
- il medico competente effettui almeno un sopralluogo annuale – e all'occorrenza ogni qual volta richiesto - agli ambienti di lavoro rilasciando relativo verbale scritto;
- sia assicurata l'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- siano definite le modalità di verifica dei requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio, da effettuare preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore.

Per le operazioni riguardanti la **definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano previste attività di informazione e formazione di tutto il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, nonché nei casi previsti dalla normativa;
- siano organizzati i corsi di formazione e addestramento necessari in funzione del programma formativo approvato dal Datore di Lavoro;
- siano segnalati eventuali carenze formative, informative e relative all'addestramento del personale in funzione dei rischi a cui è esposto e delle mansioni assegnate;
- la Società si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza necessari per lo svolgimento delle attività aziendali;
- le attuali modalità operative prevedano che la funzione HR si occupi di comunicare nuove assunzioni e cambio mansioni, per l'individuazione dei lavoratori da sottoporre alle attività formative;
- la Società provveda a monitorare le esigenze formative attraverso uno scadenziario con le schede relative a ciascun lavoratore;
- gli attestati e certificazioni di formazione del personale siano archiviati.

Per le operazioni riguardanti la **comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- sia garantito l'accesso delle informazioni al Rappresentante Dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
- sia coordinato il processo di coinvolgimento degli altri attori previsti dalla vigente normativa al fine di tenerli costantemente informati sugli obblighi di legge e sulle modalità di adeguamento agli stessi;
- sia convocata una riunione periodica almeno annuale - o all'occorrenza con maggiore frequenza - per discutere del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle misure preventive e protettive individuate;
- la Società identifichi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che vengono consultati relativamente alla Valutazione dei Rischi;
- la Società svolga periodicamente la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- siano disciplinate specifiche modalità che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, in particolare:

- la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- il ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- la partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di incidenti non conformità e azioni correttive**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia fornito il supporto tecnico e normativo alle sedi/società nella programmazione e nella risoluzione delle tematiche aperte, e nel mantenimento di standard di rispetto normativo;
- sia garantito l'accesso delle informazioni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
- siano attuate le azioni correttive e preventive di miglioramento individuate nelle riunioni periodiche della sicurezza e approvate dal Datore di Lavoro, presidiandone lo stato di avanzamento e valutandone gli effetti migliorativi; segnalare tempestivamente eventuali criticità nella messa in atto delle misure di cui sopra;
- siano raccolte e valutate le segnalazioni dei Preposti;
- la Società adotti ancora il registro infortuni per la registrazione e gestione degli incidenti sul lavoro (o in itinere);
- siano effettuati sopralluoghi presso le diverse sedi, nei quali vengano notificate eventuali non conformità e programmati gli opportuni interventi risolutivi;
- siano definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di rilevazione, tracciabilità/registrazione e investigazione interna degli infortuni, incidenti occorsi e "near miss";
- siano definite le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- siano definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Per le operazioni riguardanti l'**approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano predisposti un budget, piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definiti i meccanismi di predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR", "DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- siano previsti meccanismi di controllo che garantiscano l'inclusione nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro;

- sia garantito lo scambio informativo dei rischi con le Ditte Esterne incaricate di prestazioni di servizio e di presidiare l'andamento dei lavori relativamente ai rischi d'interferenza;
- siano incluse le clausole e le verifiche richieste in materia di salute e sicurezza per le attività di approvvigionamento e gestione degli appalti;
- siano definite le modalità di valutazione dei requisiti di salute e sicurezza degli stessi tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze da svolgere preliminarmente alle attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti garantiscano la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.);
- sia previsto che, se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la messa in esercizio di attrezzature, macchinari e impianti sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
- siano previste opportune attività di formazione e/o addestramento preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti da parte del lavoratore incaricato;
- le attività di acquisto siano svolte con lo scopo di:
 - definire i criteri e le modalità per la selezione, valutazione e qualifica dei fornitori, in particolare avendo riguardo a eventuali criticità in materia di SSL;
 - definire le modalità e responsabilità della verifica;
- siano definite le modalità per la verifica della conformità dei beni e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- siano previste, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio;
- nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della Società o di eventuali clienti), la Società:
 - subordini l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali);
 - attui il controllo dell'operato dei fornitori attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne (ad es. procedure di controllo della progettazione cfr. obblighi di vigilanza sui progettisti);
- qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, attivi preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi;
- siano stabilite le modalità di verifica del possesso di idonei requisiti tecnico-professionali del soggetto esecutore delle lavorazioni, anche attraverso la verifica dell'iscrizione alla CCIAA;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, siano attuati specifici presidi di controllo che prevedono:
 - individuazione della normativa applicabile (art. 26 o Titolo IV del Testo Unico Sicurezza);

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- l'indicazione ai predetti soggetti di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività della Società;
- la definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- che il committente e l'appaltatore, o in genere l'esecutore dell'opera o del servizio, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, dell'opera o del servizio. Nel caso in cui il personale dell'appaltatore operi sotto la direzione o il controllo di incaricati della Società, o utilizzando strumenti messi a disposizione da quest'ultima, anche queste fasi dell'attività debbono essere ritenute sensibili, così come la verifica della sicurezza e dell'idoneità dei locali se la prestazione di lavoro viene svolta presso la sede della committente;
- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- la formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

L. ADEMPIMENTI DOGANALI

L.1 Le Attività Sensibili e le occasioni di realizzazione del reato

Nella presente sezione della Parte Speciale sono esplicitati i principi di comportamento, nonché gli strumenti di controllo volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto con riferimento alle attività sensibili e le occasioni di realizzazione del reato del Processo relativo agli adempimenti doganali:

- a) Importazione definitiva di merci;
- b) Importazione definitiva con luogo approvato;
- c) Importazione definitiva in qualità di rappresentante doganale di una consociata non stabilita.

In relazione alle suddette attività sensibili sono state identificate le seguenti occasioni di realizzazione del reato:

- Adempimenti doganali (in caso di acquisti extra UE)
- Rapporti con i funzionari pubblici anche in caso di visite o ispezioni per la sicurezza e la qualità dei prodotti
- Rapporti con i funzionari doganali relativamente alle pratiche di esportazione e importazione (anche per il tramite di soggetti terzi) nella gestione dei processi di import/export

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. L.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle Attività Sensibili del Processo relativo agli adempimenti doganali, di cui al par. M.1, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, indebita destinazione di denaro o di cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Truffa (art. 640 c.p. comma 2, n.1)

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001)

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Recidiva nel contrabbando (art. 89 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

L.3 I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Global Code of Conduct e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel Processo relativo agli adempimenti doganali. È fatto divieto di:

- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico;
- corrispondere o promettere denaro o altre utilità a un soggetto terzo o a persona a questo riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

L.4 I protocolli specifici di prevenzione

Per le Attività Sensibili relative agli Adempimenti Doganali, di cui al par. M.1., i protocolli specifici prevedono che:

- i soggetti deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, debbano essere formalmente identificati attraverso un sistema di deleghe e procure;
- laddove si ricorra a soggetti esterni all'organizzazione deputati a intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni e accertamenti da parte di quest'ultima, tali soggetti siano formalmente identificati e le relative deleghe e mandati siano formalizzati contrattualmente;
- con riferimento alle attività svolte con il supporto di terzi esterni, i relativi contratti comprendano clausole esplicite di accettazione del Global Code of Conduct e di impegno al rispetto del Modello;
- le operazioni doganali svolte in qualità di rappresentante della Capogruppo, siano disciplinate da apposito mandato generale e la modalità di rappresentanza esercitata sia debitamente indicata in sede di dichiarazione doganale
- le procedure adottate per lo svolgimento delle operazioni doganali riflettano in maniera chiara e dettagliata le previsioni normative in materia (soprattutto con riferimento alle modalità di determinazione del valore doganale ovvero alle modalità con cui devono essere attuati i controlli sull'origine non preferenziale della merce in importazione)
- venga effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, sull'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
- il Responsabile interno per l'attuazione delle operazioni di import ed export:
 - identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere ed adeguatamente autorizzate.

– siano previste attività di formazione doganale a livello aziendale.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste per lo svolgimento delle Attività Sensibili.